SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 133° — Numero 103

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 5 maggio 1992** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

CIRCOLARI

Ministero della sanità

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 dicembre 1991.

Adeguamento delle dotazioni organiche dirigenziali dei Ministeri del commercio con l'estero e della pubblica istruzione.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Visto l'art. 24-*quinquies* del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, nel testo introdotto dall'art. 1 della legge di conversione 29 febbraio 1980, n. 33, con le integrazioni di cui all'art. 21 della legge 20 marzo 1980, n. 75;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1981 recante la disciplina dell'inquadramento nei ruoli speciali delle amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Vista la legge 21 ottobre 1978, n. 641;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante norme sulla «Istituzione del Servizio sanitario nazionale», che all'art. 67 disciplina il trasferimento del personale degli enti mutualistici e delle gestioni sanitarie soppresse;

Visti gli articoli 7 e 8 della legge 30 aprile 1976, n. 386, concernenti il personale proveniente dagli enti di sviluppo agricolo;

Vista la legge 20 marzo 1975, n. 70;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 ottobre 1978 e 20 febbraio 1980, concernenti l'inquadramento nei ruoli unici dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 618, dei dipendenti degli enti pubblici soppressi ai sensi dell'art. 2 della legge 20 marzo 1975, n. 70;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 luglio 1979, 31 dicembre 1979, 24 febbraio 1980, 25 agosto 1980 e 14 novembre 1980, concernenti l'assegnazione ai ruoli unici dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 618, dei dipendenti degli enti pubblici soppressi ai sensi dell'art. 1-*bis* della legge 21 ottobre 1978, n. 641, ovvero soppressi e privati della personalità giuridica di diritto pubblico ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 618;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica istitutivi dei ruoli speciali presso le singole amministrazioni dello Stato;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Vista la legge 29 marzo 1983, n. 93;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, concernente la determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 3 maggio 1991, con il quale il Ministro per la funzione pubblica è delegato ad esercitare, tra l'altro, ogni altra funzione attribuita al Presidente del Consiglio dei Ministri relativamente ai provvedimenti inerenti il pubblico impiego;

Visto l'art. 11 della legge 27 ottobre 1988, n. 482;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1990 registrato alla Corte dei conti l'8 gennaio 1991, registro n. 1 Presidenza, foglio n. 33, che ha incrementato le dotazioni organiche dei dirigenti e dei posti di funzione dirigenziale previste nelle tabelle di cui all'allegato II del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, in applicazione della legge 27 ottobre 1988, n. 482;

Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione 28 febbraio 1991, registrato alla Corte dei conti il 29 marzo 1991, registro n. 10 Pubblica istruzione, foglio n. 4, con il quale al primo dirigente Giovannetti Lucia — collocata a riposo per limiti di età con effetto dal 1° ottobre 1990 — è stata conferita, a decorrere dal 1° gennaio 1982, la qualifica di dirigente superiore amministrativo, in esecuzione della decisione n. 659 del 15 marzo 1990 del Consiglio di Stato;

Vista la nota del Ministero della pubblica istruzione, prot. n. 96, dell'11 ottobre 1991, con la quale si chiede la modifica della dotazione organica dirigenziale aggiuntiva di cui al punto 4 dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1990 nel senso di prevedere, nella tabella in tale punto richiamata, un posto di dirigente superiore con funzioni di consigliere ministeriale aggiunto, livello D, ed un posto, in luogo di due, di primo dirigente con funzioni di vice consigliere ministeriale aggiunto, livello E;

Visto il decreto del Ministro del commercio con l'estero 12 giugno 1991, registrato alla Corte dei conti il 24 luglio 1991, registro n. 4 Commercio estero, foglio n. 65, con il quale ai primi dirigenti Grifantini Mario e Poce Antonio è stata conferita la qualifica di dirigente superiore a decorrere dal 1° gennaio 1982;

Vista la nota del Ministero del commercio con l'estero, prot. n. 244822, del 3 ottobre 1991, con la quale si chiede la modifica della dotazione organica dirigenziale di cui al punto 7 dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1990 nel senso di prevedere, nella tabella in tale punto richiamata tre posti di dirigente superiore con funzioni di consigliere ministeriale aggiunto, livello D, in luogo di due, e di sopprimere il posto di primo dirigente, livello E, previsto nella medesima tabella;

Decreta:

Art. 1.

Le tabelle di cui ai punti 4 e 7 dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1990, registrato alla Corte dei conti l'8 gennaio 1991,

registro n. 1 Presidenza, foglio n. 33, sono sostituite dalle seguenti:

4. — TABELLA IX - MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Quadro A - *Dirigenti dell'Amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica*

Livello	Qualifica	Posti di qualifica	Funzione	Posti di funzione
D	Dirigente superiore	1	Consigliere ministeriale aggiunto	1
E	Primo dirigente	1	Vice consigliere ministeriale	1

7. — TABELLA XVI - MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Quadro A - *Dirigenti*

Livello	Qualifica	Posti di qualifica	Funzione	Posti di funzione
D	Dirigente superiore	3	Consigliere ministeriale aggiunto	3

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 14 dicembre 1991

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
GASPARI

Registrato alla Corte dei conti il 19 febbraio 1992
Registro n. 4 Presidenza, foglio n. 304

92A1985

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 aprile 1992.

Assegnazione dei contributi alle regioni per il finanziamento di programmi per la realizzazione di centri di prima accoglienza e di servizi in favore degli stranieri extracomunitari e di programmi regionali integrati, per l'anno 1992.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 11 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, concernente la concessione di contributi alle regioni, per gli anni 1990, 1991 e 1992, ai fini della realizzazione di centri di prima accoglienza e di servizi per gli immigrati extracomunitari;

Visto l'art. 2 del decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali, n. 244 in data 26 luglio 1990, con il quale sono state emanate le norme regolamentari per l'erogazione dei suddetti contributi;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 29 febbraio 1992, n. 193, recante modifiche e integrazioni alla legge sull'ingresso e soggiorno in Italia di cittadini extracomunitari;

Visti i dati relativi al numero degli stranieri immigrati, esuli e loro familiari residenti al 31 dicembre 1991, forniti dal Ministero dell'interno con nota del 18 febbraio 1992;

Considerato che occorre provvedere alla determinazione dell'entità del contributo ordinario da assegnare a ciascuna regione per il finanziamento di programmi per la realizzazione di centri di prima accoglienza e di servizi per l'anno 1992;

Considerato altresì che occorre determinare l'entità del contributo aggiuntivo da assegnare a ciascuna regione per le medesime finalità e lo stesso anno 1992;

Considerato inoltre che occorre fissare il termine per la presentazione dei programmi regionali integrati diretti all'attuazione di centri, beni e servizi successivi alla prima accoglienza, ai fini dell'assegnazione dei relativi contributi;

Sentito il Ministro per gli affari sociali;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 aprile 1991 di delega di funzioni al Ministro senza portafoglio per gli italiani all'estero e l'immigrazione;

Decreta:

Art. 1.

Il contributo ordinario assegnato a ciascuna regione per il finanziamento di programmi per la realizzazione di centri di prima accoglienza e di servizi per gli stranieri immigrati, gli esuli ed i loro familiari per l'anno 1992 è determinato nella seguente misura:

Regione	Contributo (milioni)
Valle d'Aosta	55
Piemonte	1.781
Lombardia	5.177
Trentino-Alto Adige:	
provincia autonoma di Trento	187
provincia autonoma di Bolzano	219
Friuli-Venezia Giulia	820
Veneto	1.745
Liguria	780
Emilia-Romagna	2.134
Marche	450
Toscana	2.239
Umbria	517
Lazio	7.599
Abruzzo	389
Molise	52
Campania	1.815
Puglia	949
Basilicata	70
Calabria	343
Sicilia	2.388
Sardegna	291
Totale . . .	30.000

Art. 2.

Il contributo aggiuntivo previsto dall'art. 1, comma 1, del decreto-legge 29 febbraio 1992, n. 193, assegnato a ciascuna regione per il finanziamento di programmi per la realizzazione di centri di prima accoglienza e di servizi per gli stranieri, gli esuli ed i loro familiari per il medesimo anno 1992 è determinato nella seguente misura:

Regione	Contributo (milioni)
Valle d'Aosta	28
Piemonte	891
Lombardia	2.588
Trentino-Alto Adige:	
provincia autonoma di Trento	94
provincia autonoma di Bolzano	110
Friuli-Venezia Giulia	410
Veneto	873
Liguria	390
Emilia-Romagna	1.067
Marche	225
Toscana	1.119
Umbria	259
Lazio	3.799
Abruzzo	194
Molise	26
Campania	908
Puglia	474
Basilicata	35
Calabria	171
Sicilia	1.194
Sardegna	145
Totale	15.000

Art. 3.

I contributi aggiuntivi previsti dall'art. 1, comma 2, del decreto-legge 29 febbraio 1992, n. 193, riservati al finanziamento di programmi regionali integrati diretti all'attuazione, per singole aree territoriali, di centri, beni e servizi successivi alla prima accoglienza, saranno assegnati alle regioni che hanno già realizzato strutture e servizi di prima accoglienza e che presenteranno programmi nel complesso più significativi per efficacia, organicità e numero di soggetti interessati.

Art. 4.

I programmi di cui ai precedenti articoli 1 e 2 devono essere presentati alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ministro per gli italiani all'estero e l'immigrazione, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto.

I programmi di cui al precedente art. 3 devono essere presentati alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ministro per gli italiani all'estero e l'immigrazione, entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine sopraindicato.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 aprile 1992

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Il Ministro per gli italiani all'estero e l'immigrazione
BONIVER

Il Ministro del tesoro
CARLI

Il Ministro per le riforme istituzionali e gli affari regionali
MARTINAZZOLI

92A2002

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 3 aprile 1992, n. 276.

Modificazioni al regolamento recante disposizioni per la concessione dell'aiuto previsto dalle norme CEE per il grano duro, adottato con decreto ministeriale 17 dicembre 1990, n. 416, e disposizioni per la concessione dell'aiuto al grano duro di produzione 1991.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il proprio decreto 17 dicembre 1990, n. 416, recante disposizioni per la concessione dell'aiuto alla produzione di grano duro, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 31 dicembre 1990;

Visto il decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, concernente: «Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa», convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203;

Considerata la necessità di modificare il citato decreto n. 416/1990, per quanto concerne l'acquisizione della certificazione «antimafia» e la trasmissione agli organi istruttori della documentazione relativa alle operazioni di verifica delle superfici e di quelle complementari e di supporto di cui all'art. 7, comma 6, del richiamato decreto n. 416/1990, necessaria per l'adozione del provvedimento di concessione dell'aiuto;

Considerata, altresì, l'opportunità di dettare disposizioni rivolte a sanare, sulla base della presentazione di apposita istanza da parte degli interessati, le dichiarazioni

coltivazione del grano duro di produzione 1991, sospese perché contenenti meri errori materiali, a condizione che le correzioni non comportino comunque un aumento della superficie indicata nelle anzidette dichiarazioni di coltivazione, e ferme restando le previsioni di cui all'art. 8 del regolamento CEE n. 1738/89 della Commissione del 19 giugno 1989 ed all'art. 9 del citato decreto n. 416/1990;

Ritenuto inoltre che l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - A.I.M.A. dispone di rilievi aerofotogrammetrici che consentono di verificare la fondatezza delle istanze di sanatoria presentate;

Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 19 marzo 1992;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, effettuata con nota n. D/624 del 2 aprile 1992;

ADOTTA

il presente regolamento:

Art. 1.

1. All'art. 6 del decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 17 dicembre 1990, n. 416, è aggiunto il seguente comma:

«3. Il produttore è tenuto a presentare, a pena di esclusione dal diritto all'aiuto, la certificazione antimafia, anche avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 20, comma 8, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, avente validità compresa nel periodo tra il 1° dicembre dell'anno cui si riferisce la dichiarazione di coltivazione di cui all'art. 4, ed il 31 marzo dell'anno successivo. In caso di inottemperanza alle predette disposizioni, l'Amministrazione respinge la domanda. Qualora, a seguito di ritardi nella liquidazione dell'aiuto, intervenga la scadenza del predetto certificato, l'ufficio istruttorio deve richiederne il rinnovo».

Art. 2.

1. All'art. 8 del decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 17 dicembre 1990, n. 416, è aggiunto il seguente comma:

«5. Gli organismi incaricati di effettuare, mediante apposita convenzione con l'A.I.M.A., le operazioni relative alla verifica delle superfici, nonché le operazioni complementari e di supporto, di cui all'art. 7, comma 6, sono tenuti a rimettere agli uffici di cui all'art. 6, comma 1, competenti per territorio, entro il 31 ottobre di ogni anno, la documentazione concernente le predette operazioni».

Art. 3.

1. Limitatamente alla concessione dell'aiuto al grano duro di produzione 1991, ed in deroga alla disposizione prevista all'art. 5, comma 4, del decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 17 dicembre 1990, n. 416, i produttori, le cui dichiarazioni di coltivazione risultino sospese, ai fini dell'emanazione dei provvedimenti di ammissibilità al pagamento, a seguito delle operazioni effettuate in applicazione dell'art. 7, comma 6, del suddetto decreto n. 416/1990, possono presentare entro sessanta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, istanza di sanatoria, intesa a correggere i meri errori materiali concernenti i riferimenti catastali delle particelle investite a grano duro, indicati nella originaria dichiarazione di coltivazione.

2. Le correzioni di cui al comma 1 non possono comportare l'aumento della superficie indicata nella originaria dichiarazione di coltivazione. Restano altresì ferme le disposizioni di cui all'art. 8 del regolamento CEE n. 1738/89 della Commissione del 19 giugno 1989 ed all'art. 9 del decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste n. 416/1990.

3. L'istanza di sanatoria di cui al comma 1, redatta in duplice esemplare su modello conforme a quello allegato al presente regolamento, del quale fa parte integrante — allegato 1 — e debitamente sottoscritta, deve essere inoltrata a mezzo plico postale senza busta, raccomandato con avviso di ricevimento, agli uffici di cui all'art. 6, comma 1, competenti per territorio, del decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 17 dicembre 1990, n. 416, o presentata direttamente agli stessi, che ne rilasciano ricevuta. La sottoscrizione dell'istanza di sanatoria deve essere autenticata secondo quanto previsto dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15.

4. Gli uffici di cui al comma 3, verificata la regolarità dell'istanza di sanatoria, nonché la conformità delle correzioni in essa contenute alle risultanze delle operazioni di verifica delle superfici, di quelle complementari e di supporto effettuate ai sensi dell'art. 7, comma 6, del decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste n. 416/1990, emanano i provvedimenti di cui all'art. 6, comma 2, del decreto medesimo. A tal fine l'Azienda di Stato per gli intervenuti nel mercato agricolo - A.I.M.A. farà pervenire agli uffici sopra indicati la documentazione relativa alle anzidette operazioni.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 3 aprile 1992

Il Ministro: GORIA

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI
Registrato alla Corte dei conti il 30 aprile 1992
Registro n. 11 Agricoltura, foglio n. 19

ALLEGATO 1
(Art. 3)

DOMANDA DI RETTIFICA DEI DATI CATASTALI CONTENUTI NELLA DICHIARAZIONE DI COLTIVAZIONE PER IL GRANO DURO DI PRODUZIONE 1991

All'ispettorato provinciale dell'agricoltura e/o alimentazione di ____________

ovvero ai settori decentrati provinciali agricoltura di ____________
ovvero all'ente di sviluppo agricolo - dir. prov. di ____________
ovvero ai servizi decentrati agricoltura foreste e alim.ne di ____________

ovvero alle amministrazioni provinciali - assess.ti all'agricoltura di ____________

Il sottoscritto ____________ nato a ____________ prov ____
il ___ / ___ / ___ codice fiscale o partita I.V.A. ____________
e residente a ____________ c.a.p. _____ prov. ___ in via (o localita') ____________ n. ____
in relazione a quanto disposto all'art. 3 del D.M. n. 276 del 3 aprile 1992, chiede, ai fini dell'erogazione dell'aiuto comunitario per il grano duro di produzione 1991, di rettificare nel seguente modo la dichiarazione di coltivazione a suo tempo presentata:

istat (**) Prov.	istat (**) Com.	COMUNE	sigla prov.	sez.	foglio	particella	sub	varieta'	superficie catastale ettari are	superficie seminata ettari are	numero alberi	superficie di spettanza ettari are	titolo di poss.

totale superficie a grano duro per la quale si chiede l'aiuto (2) ________

A tal fine, il richiedente, sotto la propria personale responsabilita' dichiara, ai sensi e per gli effetti della legge n. 15 del 4 gennaio 1968, che tutto quanto esposto nella presente domanda e' vero e reale;

Firma del dichiarante (1)

.........................., li............ ....

codice aziendale

protocollo ricezione

spazio riservato all'ufficio

(**) compilazione riservata all'ufficio
(1) la firma deve essere autenticata secondo le modalita' previste dalla legge n. 15 del 4 gennaio 1968
(2) la superficie complessiva originariamente dichiarata dall'azienda non e' rettificabile

AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE DELL'ALLEGATO 1

Controllare con particolare attenzione che siano indicate tutte le particelle effettivamente coltivate dall'azienda e che i relativi dati catastali siano corretti e completi, in quanto vengono prese in considerazione solamente le particelle tiscontrabili a catasto.

A tal fine è opportuno consultare l'estratto catastale aggiornato, in modo da essere sicuri di non omettere alcuna particella catastale coltivata ed allegarne eventualmente copia all'istanza di rettifica.

Errore abbastanza frequente è, ad esempio, quello di indicare il numero della particella su cui insiste un fabbricato al posto di quello della particella effettivamente coltivata che è contigua.

Una volta individuate le particelle catastali effettivamente coltivate, controllare, per ciascuna di esse, che siano esatte la superficie catastale e quella seminata.

Esempio:

superficie catastale	ettari 1,20
superficie seminata	ettari 0,80
superficie ammessa all'aiuto	ettari 0,80

Si ricorda che la somma delle superfici seminate deve essere riportata nella casella prevista per il totale per il quale si chiede l'aiuto.

In ogni caso la superficie complessiva originariamente dichiarata dall'azienda non è rettificabile.

Particelle in compartecipazione.

In caso di particelle coltivate a grano duro condivise da più di una azienda (compartecipazione), indicare nell'apposita colonna «superficie di spettanza» la porzione di superficie della particella effettivamente seminata dal produttore richiedente l'aiuto.

Esempio: *azienda* A

Comune (prov.), foglio: 10, particella: 28,

superficie catastale	ettari 1,20
superficie seminata	ettari 0,80
superficie di spettanza	ettari 0,40

In caso di mancata compilazione della colonna «superficie di spettanza» si assumerà, per la particella in oggetto, il valore presente nella colonna «superficie seminata». Si considerano di conseguenza irregolari le situazioni per le quali, sulla medesima particella, la somma delle superfici di spettanza, riferita a ciascun dichiarante, risulta superiore alla superficie seminata.

Esempio:

Comune (prov.), foglio: 10, particella: 28,

superficie catastale	ettari 1,50
superficie seminata	ettari 1,00

Situazione regolare:

Azienda A

superficie di spettanza	ettari 0,4
superficie di spettanza	ettari 0,6
Totale	ettari 1,0

Situazione non regolare:

Azienda A

superficie di spettanza	non indicata
superficie presunta (ovvero superficie seminata)	ettari 1,00

Azienda B

superficie di spettanza	non indicata
superficie presunta (ovvero superficie seminata)	ettari 1,00
Totale	ettari 2,00

Azienda A

superficie di spettanza	ettari 1,00

Azienda B

superficie di spettanza	ettari 0,60
Totale	ettari 1,60

In caso di fondi di proprietà di comuni, università, enti vari dati in gestione a più produttori, deve essere indicata solo la superficie gestita da ciascun produttore nella colonna «superficie di spettanza».

Indicare nella colonna «titolo di possesso» il titolo di conduzione della particella secondo i seguenti codici:

P = proprietario; A = affittuario; M = mezzadro; C = colono; U = usufruttuario; E = enfiteuta; G = titolo gratuito; D = diverso.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota alle premesse:

Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Note all'art. 1:

Si trascrive il testo dell'art. 6 del D.M. n. 416/1990, integrato con il comma 3 introdotto dal presente decreto:

Art. 6. - 1. La dichiarazione di coltivazione deve essere presentata direttamente presso l'ufficio competente o spedita a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento, entro il termine previsto dal primo comma dell'art. 5 del presente regolamento. La competenza alla ricerca della dichiarazione di coltivazione è così determinata:

nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Molise, Puglia e Sardegna agli uffici degli enti di sviluppo agricolo esistenti nel capoluogo di provincia, tranne che per la provincia di Catanzaro il cui ufficio ha sede in Crotone;

nelle province delle regioni Campania e Sicilia ai rispettivi ispettorati provinciali dell'alimentazione;

nelle province della regione Lazio ai rispettivi settori decentrati provinciali agricoltura;

nelle province della regione Marche ai rispettivi servizi decentrati agricoltura foreste ed alimentazione;

nelle province della regione Toscana alle rispettive amministrazioni provinciali - assessorato agricoltura.

2. L'ufficio competente provvede alla istruttoria, al controllo, all'acquisizione della documentazione ritenuta necessaria ivi compresa la certificazione antimafia prevista dalla legge 19 marzo 1990, n. 55, ed alla emanazione dei provvedimenti che hanno per oggetto le domande di concessione dell'aiuto.

3. *Il produttore è tenuto a presentare, a pena di esclusione dal diritto all'aiuto, la certificazione antimafia, anche avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 20, comma 8, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, avente validità compresa nel periodo tra il 1° dicembre dell'anno cui si riferisce la dichiarazione di coltivazione di cui all'art. 4, ed il 31 marzo dell'anno successivo. In caso di inottemperanza alle predette disposizioni, l'Amministrazione respinge la domanda. Qualora, a seguito di ritardi nella liquidazione dell'aiuto, intervenga la scadenza del predetto certificato, l'ufficio istruttorio deve richiederne il rinnovo».*

— Si riporta il testo del comma 8 dell'art. 20 del D.L. n. 152/1991, recante provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa (sopracitato): «8. Al comma 13 dell'art. 10-*sexies* della legge 31 maggio 1965, n. 575, introdotto dall'art. 7 della legge 19 marzo 1990, n. 55, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le prefetture sono tenute a rilasciare apposita ricevuta attestante la data di presentazione dell'istanza di certificazione, nonché i soggetti per cui la medesima è richiesta; trascorsi inutilmente trenta giorni dalla presentazione dell'istanza, gli interessati possono sostituire ad ogni effetto la certificazione con la dichiarazione di cui al comma 7, ferma restando la possibilità per l'amministrazione di avvalersi della facoltà di cui al comma 10».

Note all'art. 2:

— Si trascrive il testo dell'art. 8 del D.M. n. 416/1990, integrato con il comma 5, introdotto dal presente decreto:

«Art. 8. — 1. Il controllo delle superfici oggetto del sopralluogo aziendale, da ultimare nel più breve tempo possibile e, comunque, non oltre il 15 luglio di ogni anno, deve essere effettuato:

a) preliminarmente, mediante identificazione sulla base dell'estratto della mappa catastale;

b) successivamente, mediante metodo agrimensorio unitamente o disgiuntamente ad altri metodi che utilizzino le tecniche aereofotogrammetriche o di telerilevamento nonché quelli che eventualmente, in relazione alla evoluzione tecnologica, saranno previsti dalla specifica regolamentazione comunitaria.

2. La misurazione prevista nel precedente primo comma lettera *b)* deve essere eseguita secondo il metodo seguente:

a) superfici seminate costituenti un solo appezzamento: misurazione dello stesso;

b) superfici costituite da appezzamenti non accorpati:

1) da 2 a 5 appezzamenti non accorpati: misurazione dell'appezzamento più esteso e di quello di estensione media;

2) da 6 a 10 appezzamenti non accorpati: misurazione dei due appezzamenti più estesi e di uno di media estensione;

3) oltre 10 appezzamenti non accorpati: misurazione delle due superfici più estese e di tre appezzamenti di estensione media.

3. Lo scarto di superficie che risulti dalla misurazione, effettuata con i criteri di cui sopra, rispetto alla superficie dichiarata per gli stessi appezzamenti, viene estrapolato sull'intera superficie dichiarata.

4. Nell'impotesi prevista dal precedente terzo comma, il produttore può richiedere l'immediata misurazione della superficie totale.

5. *Gli organismi incaricati di effettuare, mediante apposita convenzione con l'A.I.M.A., le operazioni relative alla verifica delle superfici, nonché le operazioni complementari e di supporto, di cui all'art. 7, comma 6, sono tenuti a rimettere agli uffici di cui all'art. 6, comma 1, competenti per territorio, entro il 31 ottobre di ogni anno, la documentazione concernente le predette operazioni».*

— Si riporta il testo del comma 6 dell'art. 7 del suddetto decreto n. 416/1990, soprarichiamato: «6. Ferma restando, in ogni caso, la competenza dell'organo regionale interessato in materia di ricezione delle dichiarazioni di coltivazione, di verifica amministrativa e di liquidazione dell'aiuto, l'A.I.M.A., d'intesa con il Ministero dell'agricoltura, provvederà ad individuare gli organismi ai quali affidare, mediante, la stipulazione di apposita convenzione, l'incarico di procedere all'espletamento, secondo i criteri e le modalità previste dal presente regolamento, delle operazioni relative alla verifica delle superfici e, se del caso, delle operazioni complementari e di supporto».

Note all'art. 3:

— Si trascrive il testo del comma 4 dell'art. 5 del D.M. n. 416/1990: «4. Eventuali correzioni od integrazioni alla dichiarazione di coltivazione possono essere presentate, solo con le stesse modalità previste dagli articoli 4 e 6 e nel termine stabilito dal primo comma del presente articolo, pena la irricevibilità».

— Si trascrive il testo dell'art. 9 del suddetto decreto n. 416/1990, dettato in attuazione dell'analoga disposizione di cui all'art. 8 del regolamento (CEE) n. 1738/89 della Commissione del 19 giugno 1989 e successive modificazioni ed integrazioni:

«Art. 9. — 1. Qualora la differenza riscontrata rispetto alla superficie dichiarata non risulti superiore al 10% e comunque non superiore ad un ettaro, l'aiuto è egualmente concesso.

2. Nell'ipotesi prevista dal comma precedente, l'importo dell'aiuto è calcolato sulla superficie accertata, previa deduzione dell'eccedenza constatata.

3. Negli altri casi di discordanza, tutte le superfici facenti parte dell'azienda sono escluse dal beneficio dell'aiuto per la campagna in corso e il richiedente è, inoltre, escluso dal beneficio dell'aiuto per la campagna successiva con provvedimento motivato dell'amministrazione.

4. Nell'ipotesi prevista dal precedente comma, l'organo di controllo dovrà compilare un apposito elenco dei produttori per i quali ricorre l'esclusione dal diritto all'aiuto per la campagna successiva.

5. Con l'apposita attestazione riportata nel modello di cui all'allegato *B* del presente regolamento, il produttore interessato afferma, sotto la propria responsabilità, di non essere incorso nel provvedimento sanzionatorio previsto dal precedente comma 3».

— Si riporta il testo dell'art. 20 della legge n. 15/1968, recante norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme:

«Art. 20. — La sottoscrizione di istanze da produrre agli organi della pubblica amministrazione può essere autenticata, ove l'autenticazione sia prescritta, dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco.

L'autenticazione deve essere redatta di seguito alla sottoscrizione e consiste nell'attestazione, da parte del pubblico ufficiale, che la sottoscrizione stessa è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità della persona che sottoscrive.

Il pubblico ufficiale che autentica deve indicare le modalità di identificazione, la data e il luogo della autenticazione, il proprio none e cognome, la qualifica rivestita, nonché apporre la propria firma per esteso e il timbro dell'ufficio.

Per l'autenticazione delle firme apposte sui margini dei fogli intermedi è sufficiente che il pubblico ufficiale aggiunga la propria firma».

92G0310

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 29 aprile 1992.

Autorizzazione alla Norwich Union vita S.p.a., in Milano, ad esercitare, nel territorio della Repubblica, l'attività assicurativa nei rami vita I e V nonché approvazione di tariffe di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni di polizza presentate dalla suddetta società.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55, recante nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576;

Vista la domanda in data 20 febbraio 1991 e le successive integrazioni e modificazioni con le quali la società Norwich Union vita S.p.a., con sede in Milano, ha chiesto l'autorizzazione ad esercitare, nel territorio della Repubblica, l'attività assicurativa nei rami I e V di cui al punto *A)* della tabella allegata alla legge n. 742 del 22 ottobre 1986, nonché l'approvazione di tariffe di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni di polizza;

Vista la documentazione allegata alla predetta istanza;

Vista la lettera n. 220162 del 17 gennaio 1992 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato il proprio parere favorevole sulla domanda di autorizzazione presentata dall'impresa anzidetta;

Vista la relazione per la commissione consultiva per le assicurazioni private, predisposta dall'ISVAP;

Sentito il parere espresso dalla commissione consultiva per le assicurazioni private nella riunione del 13 febbraio 1992;

Vista la lettera n. 220597 del 25 febbraio 1992 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato il proprio parere favorevole all'approvazione delle tariffe e delle condizioni di polizza presentate dalla richiamata impresa;

Decreta:

Art. 1.

La Norwich Union vita S.p.a., con sede in Milano, è autorizzata ad esercitare, nel territorio della Repubblica, l'attività assicurativa nei rami I e V di cui al punto *A)* della tabella allegata alla legge 22 ottobre 1986, n. 742.

Art. 2.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita e le relative condizioni di polizza presentate dalla Norwich Union vita S.p.a., con sede in Milano:

1) condizioni generali di polizza per le assicurazioni sulla vita, comprensive dell'integrazione per assicurazioni assunte con visita medica in assenza del test HIV;

2) condizioni speciali di carenza da applicare a contratti di assicurazione assunti senza visita medica;

3) tariffa 20: assicurazione temporanea per il caso di morte a capitale e a premio annuo costanti;

4) tariffa 21: assicurazione temporanea per il caso di morte a capitale costante ed a premio unico;

5) tariffa 22/A: assicurazione temporanea per il caso di morte a capitale decrescente annualmente di un importo costante uguale ad 1/n del capitale iniziale ed a premio annuo costante limitato;

6) tariffa 22/B: assicurazione temporanea per il caso di morte a capitale decrescente periodicamente di un importo costante con periodo sottomultiplo dell'anno ed a premio annuo costante limitato;

7) tariffa 23/A: assicurazione temporanea per il caso di morte a capitale decrescente annualmente di un importo costante uguale ad 1/n del capitale iniziale ed a premio unico;

8) tariffa 23/B: assicurazione temporanea per il caso di morte a capitale decrescente periodicamente di un importo costante con periodo sottomultiplo dell'anno ed a premio unico;

9) tariffa 22/C: assicurazione temporanea per il caso di morte di rendita certa in caso di premorienza a premio annuo costante limitato, compresi i coefficienti per il passaggio alle rateazioni sub-annuali;

10) tariffa 23/C: assicurazione temporanea per il caso di morte di rendita certa in caso di premorienza a premio unico, compresi i coefficienti per il passaggio alle rateazioni sub-annuali;

11) condizioni speciali di polizza, comprensive delle condizioni di applicazione, da abbinare alle tariffe di cui ai precedenti punti 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10);

12) tariffa 30: assicurazione mista a premio annuo costante (tasso tecnico 0%, 3%, 4%), comprese le condizioni di applicazione e di riduzione del premio;

13) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione, da applicare alla tariffa di cui al precedente punto 12);

14) tariffa 30/R: assicurazione mista a premio annuo rivalutabile (tasso tecnico 0%, 3%, 4%), comprese le condizioni di applicazione e di riduzione del premio: i tassi di premio sono gli stessi delle tariffe di cui al precedente punto 12);

15) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione, da applicare alla tariffa di cui al precedente punto 14);

16) tariffa 31: assicurazione mista a premio annuo costante con capitale assicurato raddoppiato in caso di morte (tasso tecnico 0%, 3%, 4%), comprese le condizioni di applicazione e di riduzione del premio;

17) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione, da applicare alla tariffa di cui al precedente punto 16);

18) tariffa 32: assicurazione mista a premio unico (tasso tecnico 0%, 3%, 4%), comprese le condizioni di applicazione e di riduzione del premio;

19) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione, da applicare alla tariffa di cui al precedente punto 18);

20) tariffa 50: assicurazione di capitale differito con controassicurazione a premio annuo costante (tasso tecnico 0%, 3%, 4%), comprese le condizioni di applicazione e di riduzione del premio;

21) condizioni speciali, comprensive della clausola di rivalutazione, da applicare alla tariffa di cui al precedente punto 20);

22) tariffa 50/R: assicurazione di capitale differito con controassicurazione a premio annuo rivalutabile (tasso tecnico 0%, 3%, 4%), comprese le condizioni di applicazione e di riduzione del premio: i tassi di premio sono gli stessi delle tariffe di cui al precedente punto 20);

23) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione, da applicare alla tariffa di cui al precedente punto 22);

24) tariffa 51: assicurazione di capitale differito a premio unico con controassicurazione (tasso tecnico 0%, 3%, 4%), comprese le condizioni di applicazione e di riduzione del premio;

25) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione, da applicare alle tariffe di cui al precedente punto 24);

26) tariffa 71: assicurazione di rendita vitalizia differita con controassicurazione a premio unico su teste di sesso maschile e femminile (tasso tecnico 0%, 3%, 4%), comprese le condizioni di applicazione e di riduzione del premio;

27) condizioni speciali, comprensive della clausola di rivalutazione, da applicare alla tariffa di cui al precedente punto 26);

28) tariffa 72: assicurazione di rendita vitalizia differita con controassicurazione a premio annuo costante su teste di sesso maschile e femminile (tasso tecnico 0%, 3%, 4%), comprese le condizioni di applicazione e di riduzione del premio;

29) condizioni speciali, comprensive della clausola di rivalutazione, da applicare alla tariffa di cui al precedente punto 28);

30) tariffa 73: assicurazione di rendita vitalizia differita con controassicurazione a premio annuo rivalutabile su teste di sesso maschile e femminile (tasso tecnico 0%, 3%, 4%), comprese le condizioni di applicazione e di riduzione del premio: i tassi di premio sono gli stessi delle tariffe di cui al precedente punto 28);

31) condizioni speciali, comprensive della clausola di rivalutazione, da applicare alla tariffa di cui al precedente punto 30);

32) tariffa 80: assicurazione di rendita vitalizia immediata su testa singola di sesso maschile e femminile, comprese le condizioni di applicazione e di riduzione del premio;

33) condizioni speciali, comprensive della clausola di rivalutazione, da applicare alla tariffa di cui al precedente punto 32);

34) tariffa 80/V: assicurazione di rendita vitalizia immediata su testa singola di sesso maschile e femminile, pagabile in modo certo per i primi 5 anni, comprese le condizioni di applicazione e di riduzione del premio;

35) condizioni speciali, comprensive della clausola di rivalutazione, da applicare alla tariffa di cui al precedente punto 34);

36) tariffa 80/X: assicurazione di rendita vitalizia immediata su testa singola di sesso maschile e femminile, pagabile in modo certo per i primi 10 anni, comprese le condizioni di applicazione e di riduzione del premio;

37) condizioni speciali, comprensive della clausola di rivalutazione, da applicare alla tariffa di cui al precedente punto 36);

38) tariffa 70: assicurazione di rendita vitalizia differita con controassicurazione, a premio annuo ed a premio unico, per forme collettive, per differimenti inferiori a 5 anni (tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

39) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata su due teste - totalmente o parzialmente reversibile a favore del sopravvivente - testa primaria di sesso maschile e testa reversionaria di sesso femminile;

40) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata su due teste, totalmente o parzialmente reversibile a favore del sopravvivente - testa primaria di sesso femminile e testa reversionaria di sesso maschile;

41) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata su due teste, totalmente o parzialmente reversibile a favore del sopravvivente - testa primaria e reversionaria di sesso maschile;

42) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata su due teste, totalmente o parzialmente reversibile a favore del sopravvivente - testa primaria e reversionaria di sesso femminile;

43) condizioni speciali, comprensive della clausola di rivalutazione, da applicare alle tariffe di cui ai precedenti punti 39), 40), 41), 42);

44) coefficienti di conversione del capitale al termine della durata contrattuale in rendita vitalizia (tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

45) coefficienti di conversione del capitale al termine della durata contrattuale in rendita vitalizia pagabile in modo certo per i primi 5 o 10 anni (tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

46) coefficienti di conversione del capitale al termine della durata contrattuale in rendita vitalizia su due teste reversibile parzialmente o totalmente a favore del sopravvivente designato (tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

47) coefficienti di conversione di una rendita vitalizia differita in una rendita vitalizia pagabile in modo certo per i primi 5 o 10 anni (tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

48) coefficienti di conversione di una rendita vitalizia differita in una rendita vitalizia su due teste reversibile parzialmente o totalmente a favore del sopravvivente designato (tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

49) tariffa 90: assicurazione temporanea di gruppo per il caso di morte;

50) condizioni speciali di polizza, da applicare alla tariffa di cui al precedente punto 49);

51) tariffa 91: assicurazione temporanea di gruppo per il caso di morte e di invalidità;

52) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 51);

53) condizioni di polizza regolanti la copertura del rischio di invalidità permanente, da applicare alla tariffa di cui al precedente punto 51);

54) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte «garanzia di famiglia beneficio orfani», comprese le condizioni di applicazione - forma accessoria;

55) condizioni speciali di polizza della tariffa di cui al precedente punto 54);

56) regolamento del fondo a gestione separata denominato «Nuvita»;

57) regolamento del fondo a gestione separata denominato «Nucapital»;

58) addizionali del premio annuo per il frazionamento dello stesso in rate sub-annuali, da applicare a tariffe di assicurazione sulla vita a prestazioni non rivalutabili;

59) addizionali del premio annuo per il frazionamento dello stesso in rate sub-annuali, da applicare a tariffe di assicurazione sulla vita a prestazioni rivalutabili;

60) condizioni generali di polizza per contratti di capitalizzazione finanziaria a premio unico;

61) tariffa 120: capitalizzazione finanziaria a premio unico da applicare ad operazioni collettive finalizzate all'accantonamento del T.F.R.;

62) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione, da applicare alla tariffa di cui al precedente punto 61);

63) tariffa 100: capitalizzazione finanziaria a premio unico per forme collettive;

64) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione, da applicare alla tariffa di cui al precedente punto 63);

65) tariffa 110: capitalizzazione finanziaria a premio unico per forme individuali, comprensiva della clausola di riduzione del premio;

66) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione, da applicare alle tariffe di cui al precedente punto 65);

67) tariffa 11: assicurazione a vita intera a premio unico (tasso tecnico 0%, 3%, 4%), comprese le condizioni di applicazione e di riduzione del premio;

68) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione, da applicare alle tariffe di cui al precedente punto 67);

69) tariffa 10: assicurazione a vita intera a premio annuo temporaneo costante (tasso tecnico 0%, 3%, 4%), comprese le condizioni di applicazione e di riduzione del premio;

70) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione, da applicare alle tariffe di cui al precedente punto 69);

71) tariffa 121 assicurazione a vita intera a premio annuo temporaneo rivalutabile (tasso tecnico 0%, 3%, 4%), comprese le condizioni di applicazione e di riduzione del premio: i tassi di premio sono gli stessi delle tariffe di cui al precedente punto 69);

72) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione, da applicare alla tariffa di cui al precedente punto 71);

73) condizioni di applicazione alle collettive vita non di puro rischio delle tariffe approvate per le assicurazioni individuali sulla vita.

Art. 3.

La Norwich Union vita S.p.a., con sede in Milano, dovrà evidenziare nel proprio bilancio d'esercizio le forme assicurative, rivalutabili o indicizzate approvate con il presente decreto utilizzando i moduli 8 e 10, distinti per ciascuna forma assicurativa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 aprile 1992

Il Ministro: BODRATO

92A2040

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 30 aprile 1992.

Sospensione di taluni termini in favore dei soggetti colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali del 9-11 aprile 1992 nel comune di S. Benedetto del Tronto, località Porto d'Ascoli. (Ordinanza n. 2261/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Vista la legge 10 maggio 1983, n. 180;

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, istitutiva del Servizio nazionale di protezione civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 aprile 1992 con cui l'on.le Capria, Ministro per il coordinamento della protezione civile, è stato delegato ad esercitare le funzioni di coordinamento, di indirizzo, di promozione di iniziative, anche normative, nonché ogni altra funzione ed attività attribuite allo stesso Presidente del Consiglio dei Ministri dalla sopracitata legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Considerata la situazione di emergenza venutasi a determinare nelle province di Pescara, Chieti, Teramo, Ascoli Piceno, Macerata, Campobasso e Isernia, tempestivamente segnalata dalle competenti prefetture, a seguito degli eventi alluvionali abbattutisi, con particolare violenza, sulle regioni Abruzzo, Marche e Molise nei giorni 9, 10 e 11 aprile 1992 che hanno causato, nel territorio delle predette province, ingenti danni con interruzione della viabilità, di reti fognanti e idriche, frane e smottamenti, crollo o intransitabilità di ponti, rottura di argini con conseguente esondazione di corsi d'acqua ed allagamento di terreni coltivati ed immobili ad uso abitativo o produttivo, questi ultimi, in particolare nel comune di S. Benedetto del Tronto, località Porto d'Ascoli;

Vista l'ordinanza n. 2253/FPC del 17 aprile 1992 in corso di pubblicazione, emanata ai sensi della previsione di cui all'art. 5, comma 3, della legge n. 225/1992 soprarichiamata con la quale sono state adottate disposizioni volte a fronteggiare l'emergenza derivante dalle sopracitate eccezionali avversità atmosferiche;

Vista la nota n. 712/22/Gab del 16 aprile 1992 con la quale la prefettura di Ascoli Piceno, nel segnalare i gravi danni prodottisi nella medesima provincia, ha rappresentato tra l'altro, in particolare, la necessità di disporre sospensioni di termini relativi ad adempimenti di natura contributiva e fiscale in favore dei soggetti interessati dai disastrosi allagamenti nel comune di S. Benedetto del Tronto, località Porto d'Ascoli;

Visto il telegramma n. 5000 Set I del 17 aprile 1992 con il quale il prefetto di Ascoli Piceno rappresenta nuovamente l'assoluta urgenza di una proroga dei termini in scadenza in materia contributiva e fiscale a favore dei soggetti e degli operatori economici colpiti dalla esondazione del fiume Tronto nella zona di Porto d'Ascoli nel comune di S. Benedetto del Tronto, impossibilitati alla archiviazione della documentazione amministrativa-contabile a causa dei succitati allagamenti;

Vista la richiesta avanzata dal presidente della regione Marche di una sospensione semestrale di termini scadenti per taluni adempimenti fiscali e contributivi per i soggetti sopra indicati;

Visto il parere favorevole espresso dai Ministeri delle finanze e del lavoro e della previdenza sociale, rispettivamente con le note n. 868/U.C.L. del 29 aprile 1992 e n. 6/PS4391CN del 24 aprile 1992;

Acquisito l'assenso del Consiglio dei Ministri nella seduta del 17 aprile 1992;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma, in particolare, il testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni ed il decreto-legge 13 settembre 1991, n. 299, convertito dalla legge 18 novembre 1991, n. 363;

Dispone:

In favore dei soggetti residenti, da data anteriore al 9 aprile 1992, nel comune di San Benedetto del Tronto, località Porto d'Ascoli, ovvero di quelli che svolgono nella predetta località la propria attività industriale, commerciale, artigiana ed agricola, ancorché residenti altrove, limitatamente alle obbligazioni nascenti dalle attività stesse, a decorrere dal 9 aprile fino al 31 ottobre 1992 sono sospesi:

1) i termini per gli adempimenti connessi al versamento dei contributi di previdenza ed assistenza sociale, ivi compresa la quota dei contributi a carico dei

dipendenti, nonché i contributi per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale di cui all'art. 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41;

2) i termini, anche processuali, relativi agli adempimenti ed ai versamenti di natura tributaria, civilistica ed amministrativa non espressamente sopra previsti, ivi compreso il versamento di entrate aventi natura patrimoniale ed assimilata nei confronti di pubbliche amministrazioni e di enti pubblici anche agli effetti dell'accertamento e della riscossione delle imposte e delle tasse erariali e locali, ad esclusione di quelli di cui alla legge 30 dicembre 1991, n. 413, e successive modificazioni.

Il sostituto d'imposta deve comunque operare le ritenute secondo le prescrizioni di legge.

Art. 2.

Gli adempimenti disposti dagli articoli 21, 23, 24, 25, 26 e 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, nonché dall'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, possono essere eseguiti fino al 31 ottobre 1992 dai contribuenti di cui all'art. 1.

I contribuenti indicati nell'art. 1, tenuti successivamente alla data del 9 aprile 1992 agli obblighi di liquidazione e versamento dell'imposta sul valore aggiunto ai sensi degli articoli 27, 33 e 74, quarto comma, del citato decreto n. 633/1972, sono dispensati dai suddetti obblighi e devono comprendere nella dichiarazione annuale dell'imposta sul valore aggiunto relativa all'anno 1992 anche le operazioni effettuate o registrate dal 9 aprile al 31 ottobre 1992 e versare entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale IVA l'imposta non versata per effetto della sospensione.

I termini per la presentazione delle dichiarazioni previste dagli articoli 9, 10 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, scadenti dal 9 aprile al 31 ottobre 1992 sono prorogati di mesi sei. La stessa disposizione si applica ai relativi versamenti i cui termini scadono nel periodo dal 9 aprile al 31 ottobre 1992; il versamento della seconda rata dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi da commisurare sulla base delle dichiarazioni il cui termine di presentazione è stato prorogato dalla presente ordinanza, deve essere effettuato negli stessi termini previsti per i versamenti dovuti sulla base di tali dichiarazioni. Il termine per il versamento delle ritenute alla fonte operate dai sostituti di imposta e non versate ai sensi del precedente art. 1 nel periodo dal 9 aprile al 31 ottobre 1992 devono essere versate entro i primi quindici giorni del mese di febbraio 1993.

Art. 3.

Il recupero delle somme dovute e non corrisposte per effetto delle sospensioni di cui alla presente ordinanza, ove non sia diversamente disposto dagli articoli precedenti avverrà, senza aggravi di interessi ed altri oneri, mediante rateizzazione in un anno, a decorrere dal secondo mese successivo alla scadenza delle sospensioni medesime e, per le riscossioni mediante ruoli a decorrere dalla scadenza di novembre 1992.

Da questa ultima scadenza decorrono anche i recuperi degli altri contributi e tributi per il cui pagamento non vi è data anteriore al secondo mese successivo alla scadenza della sospensione.

Non si farà comunque luogo a rimborsi o restituzioni di somme corrisposte nonostante la sospensione di termini di cui alla presente ordinanza.

Gli adempimenti dei contribuenti in materia di tributi locali non eseguiti per effetto delle sospensioni di cui alla presente ordinanza debbono essere effettuati dai contribuenti medesimi entro il 31 dicembre 1992.

Art. 4.

Per fruire dei benefici di cui alla presente ordinanza i soggetti legittimati devono produrre al soggetto creditore — per gli adempimenti per i quali intendono avvalersi della sospensione — certificato di residenza con attestazione del comune di San Benedetto del Tronto dalla quale risulti che l'interessato possedeva la residenza in località Porto d'Ascoli del medesimo comune da data anteriore al 9 aprile 1992. Per i soggetti diversi dalle persone fisiche la documentazione sarà rappresentata da certificato rilasciato dalla competente camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura o dal tribunale competente.

I soggetti residenti altrove, ma ugualmente ammissibili ai benefici di cui alla presente ordinanza ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, per fruire dei benefici ad essi riconoscibili, devono produrre — a ciascun ente creditore e per gli adempimenti per i quali intendono avvalersi della sospensione — dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dalla quale risulti lo svolgimento dell'attività industriale, commerciale o artigiana nella località di cui al precedente comma e che le obbligazioni il cui adempimento si intende differire afferiscono esclusivamente all'attività medesima.

In ogni caso le certificazioni e dichiarazioni di cui al presente articolo devono essere accompagnate da domanda di sospensione che può redigersi anche a tergo degli atti medesimi da presentarsi ai fini dell'IVA in allegato alla dichiarazione annuale.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 aprile 1992

Il Ministro: CAPRIA

92A2055

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

REGIONE LIGURIA

DELIBERAZIONE 4 marzo 1992.

Approvazione del programma regionale per la riqualificazione delle attività ricettive e turistiche e criteri di valutazione del rispetto delle caratteristiche ambientali. (Deliberazione n. 21).

IL CONSIGLIO REGIONALE

Vista la legge 25 agosto 1991, n. 284, recante «Liberalizzazione dei prezzi del settore turistico e interventi di sostegno alle imprese turistiche» ed il relativo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 ottobre 1991;

Visto in particolare l'art. 2 della predetta legge che richiama, per la concessione delle provvidenze, i commi 2, 4, 5, 6, 8, 10 e 11 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 1989, n. 424;

Atteso che l'art. 1, comma 8, della citata legge n. 424/1989 e l'art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 ottobre 1991 prescrivono che ciascuna regione interessata ai finanziamenti predisponga un programma per la riqualificazione delle attività ricettive e turistiche e una valutazione del suo impatto ambientale;

Vista la proposta di deliberazione della Giunta regionale n. 2 del 16 gennaio 1992, preventivamente esaminata dalla terza commissione consiliare, competente per materia, ai sensi degli articoli 28 dello statuto e 23, primo comma, del Regolamento interno, nella seduta del 3 marzo 1992;

Ritenuto di accogliere gli emendamenti proposti dalla suddetta commissione;

Delibera

di approvare il programma per la riqualificazione delle attività ricettive e turistiche e una valutazione dell'impatto ambientale dello stesso, redatto in attuazione dell'art. 2, primo comma, della legge 25 agosto 1991, n. 284, ed ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 ottobre 1991, nel testo che segue:

PROGRAMMA REGIONALE PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ RICETTIVE E TURISTICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE.

Premessa

Il programma è redatto ai sensi della legge 25 agosto 1991, n. 284 recante «Liberalizzazione dei prezzi del settore turistico e interventi di sostegno alle imprese turistiche», la quale richiama per modalità operative, limiti applicativi e ambiti incentivabili i commi 2, 4, 5, 6, 8, 10 e 11 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 1989, n. 424.

Gli interventi di sostegno sono specificatamente circoscritti alla:

ristrutturazione o riqualificazione di strutture ricettive definite ai sensi dell'art. 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217;

ristrutturazione o realizzazione di strutture turistiche, ricreative e sportive di supporto all'offerta turistica.

I soggetti beneficiari possono essere le imprese individuali, le società, le cooperative e le società consortili, che risultino proprietari o gestori delle strutture prima elencate.

Avuto riguardo ai precisi limiti normativi richiamati, il programma, suddiviso in sei titoli, si propone di:

1) adempiere ad un obbligo di legge, allo scopo di consentire nell'ambito regionale l'utilizzazione dei fondi apportati dalla legge n. 284/1991;

2) identificare eventuali aree cui destinare maggiori risorse, siano esse incluse o meno in poli territoriali;

3) individuare tipologie d'intervento omogenee, assegnando ad ognuna una quota prefissata dello stanziamento;

4) definire gli ulteriori criteri di dettaglio all'interno dei criteri generali fissati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 ottobre 1991;

5) indicare i riferimenti valutativi di massima, necessari per consentire la verifica della compatibilità ambientale degli interventi;

6) precisare modalità e procedure per la presentazione delle singole istanze e per la loro successiva istruttoria.

TITOLO I

1. *Tipologie d'intervento ammissibili e percentuali di stanziamento loro riservate.*

1.1. Con l'obiettivo di pervenire ad una preventiva suddivisione dello stanziamento, vengono individuate le seguenti tipologie di intervento:

a) ristrutturazione o riqualificazione delle strutture ricettive, già in attività e provviste di classificazione attribuita ai sensi della legge regionale 4 marzo 1982, n. 11 e successive modificazioni, e degli ostelli per la gioventù, con esclusione — rispetto alle strutture ricettive di cui all'art. 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217, che risultino recepite da legge regionale o definite da precedenti leggi statali — delle case per ferie, delle case e appartamenti per vacanze e degli esercizi di affittacamere;

b) ristrutturazione e riqualificazione dei servizi di spiaggia all'interno di concessioni demaniali esistenti;

c) ristrutturazione o realizzazione di strutture o impianti ricreativi e/o sportivi;

d) ristrutturazione o realizzazione di altre strutture o impianti turistici di servizio.

1.2. Sono riservate alle predette tipologie d'intervento, in relazione alla diversa consistenza numerica ed economica delle strutture ed impianti ad esse connessi, le seguenti quote di stanziamento:

a) il 55% dello stanziamento disponibile agli interventi di cui al punto 1.1.*a*);

b) il 20% dello stanziamento disponibile agli interventi di cui al punto 1.1.*b*);

c) il 15% dello stanziamento disponibile agli interventi di cui al punto 1.1.*c*);

d) il 10% dello stanziamento disponibile agli interventi di cui al punto 1.1.*d*).

1.3. Nella fase di attuazione del programma, qualora le domande di finanziamento pervenute non siano tali da consentire l'utilizzo di una o più quote di stanziamento, la giunta regionale con propria deliberazione provvede a ripartire, in proporzione alle richieste formulate, le risorse resesi disponibili.

TITOLO II

2. *Ripartizione dello stanziamento per ambiti territoriali.*

2.1. In considerazione della elevata vocazione turistica presente e riconoscibile in tutta la fascia a mare dell'area ligure, ai fini indicati dall'art. 4, comma secondo, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 ottobre 1991, tutti i comuni costieri sono da considerarsi poli territoriali di importanza turistica, in egual misura potenziali destinatari degli incentivi previsti.

2.2. Per ognuna delle tipologie d'intervento, come individuate al titolo I, viene determinata una distinta graduatoria delle domande ivi presentate e riconosciute ammissibili, alla cui ordinazione si perviene applicando gli specifici criteri di priorità stabiliti dal programma e dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 ottobre 1991.

2.3. Tuttavia, avuto riguardo alla particolare situazione venutasi a creare nelle aree più prossime all'incendio e naufragio della petroliera «Haven», con effetti di particolare rilievo sulle economie locali e sulle attività turistiche in tali contesti svolte, occorre riconoscere che i territori ricompresi nei comuni di Genova — limitatamente alle delegazioni di Prà, Pegli e Voltri — Arenzano, Cogoleto, Varazze, Celle Ligure, Albisola Superiore e Albisola Marina necessitano di interventi particolarmente consistenti.

2.4. Pertanto, alle domande provenienti da tali ambiti, e purché sussistano sufficienti richieste, è riservata una quota del:

a) 40% dell'importo definito per gli interventi di cui al punto 1.1.*a*) del titolo I;

b) 40% dell'importo definito per gli interventi di cui al punto 1.1.*b*) del titolo I;

c) 60% dell'importo definito per gli interventi di cui al punto 1.1.*c*) del titolo I;

d) 80% dell'importo definito per gli interventi di cui al punto 1.1.*d*) del titolo I.

2.5. Analogamente a quanto previsto al punto 1.1.3, qualora le domande di finanziamento pervenute non siano tali da consentire l'utilizzo di una o più delle quote riservate, la giunta regionale con propria deliberazione, provvede a ripartire, nello stesso ambito, a beneficio delle quote rimanenti, in proporzione alle richieste ivi giacenti, le risorse resesi disponibili.

TITOLO III

3. *Individuazione degli interventi e delle strutture destinatarie dei contributi e indicazione di ulteriori priorità per l'ordinazione delle domande.*

3.1. Per consentire una corretta predisposizione delle singole domande di finanziamento, in appresso vengono ulteriormente precisate — per ognuna delle strutture cui sono destinabili i benefici apportati dalla legge n. 284/1991 — le tipologie di intervento incentivabili. Tali strutture sono:

1) esercizi ricettivi alberghieri, costituiti da alberghi (comprese le denominazioni di «motel» e «villaggio albergo») e residenze turistico alberghiere;

2) esercizi ricettivi all'aria aperta (campeggi e villaggi turistici);

3) ostelli per la gioventù;

4) arenili in concessione ad uso pubblico;

5) strutture ricreative e/o sportive;

6) altre strutture o impianti turistici.

3.2. Inoltre ai fini della valutazione delle iniziative e del loro successivo inserimento nelle graduatorie indicate al punto 2.2 del titolo II, oltre ai criteri già contenuti nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri citato, sono indicate per ogni tipologia, laddove necessario, ulteriori priorità di dettaglio, precisando che le istanze a parità di condizioni sono inserite seguendo l'ordine con cui pervengono al protocollo generale.

3.3. Le spese per acquisire aree o fabbricati e gli oneri di urbanizzazione, non concorrono a formare la spesa ammissibile a finanziamento.

3.1.1. Esercizi ricettivi alberghieri.

Gli interventi proponibili, limitati alla ristrutturazione o riqualificazione degli esercizi esistenti, autorizzati e regolarmente classificati, sono — in ordine di priorità — i seguenti:

a) interventi di ristrutturazione generale del complesso ricettivo, ottenuti mediante il ripristino ed il rinnovo di almeno il 70% in volume degli elementi costitutivi dell'edificio, ivi compresa la sostituzione, eliminazione, modifica e inserimento di elementi edilizi ed impianti;

b) interventi di potenziamento, adeguamento e miglioramento delle dotazioni, impianti, attrezzature ed arredi del complesso ricettivo, prevalentemente rivolti a dotare la struttura dei requisiti necessari all'ottenimento di un livello di classificazione superiore;

c) interventi di potenziamento, adeguamento e miglioramento delle dotazioni, impianti, attrezzature ed arredi del complesso ricettivo, prevalentemente rivolti alle

sale comuni, sale convegni, sale ristorante, tavernette o tavole calde, bar, impianti sportivi e ricreativi, parcheggi o autorimesse, posti quali pertinenze della struttura;

d) interventi di ristrutturazione parziale del complesso ricettivo comportanti anche la sostituzione, eliminazione, modifica e inserimento di elementi edilizi ed impianti.

Le spese per arredamento sono ammesse integralmente nel solo caso della ristrutturazione generale di cui alla lettera *a)*; negli altri casi tali spese sono accoglibili per un ammontare che non può superare il 30% di quello ammesso a contributo.

Per gli interventi limitati alla sola realizzazione di impianti sportivi e/o ricreativi, non inseriti all'interno di più vasti interventi di ristrutturazione e riqualificazione delle strutture ricettive cui si riferiscono, si rimanda al successivo punto 3.1.5).

3.1.2. Strutture ricettive all'aria aperta.

Gli interventi proponibili, limitati alla ristrutturazione o riqualificazione delle strutture ricettive esistenti, sono, nell'ordine, i seguenti:

a) ristrutturazione generale della struttura ricettiva, purché riferiti ad almeno il 70% dell'area del complesso, oppure interventi di riqualificazione del complesso stesso che consentano l'acquisizione di un livello di classificazione superiore;

b) ristrutturazione parziale della struttura ricettiva o interventi di riqualificazione della stessa.

3.1.3. Ostelli per la gioventù.

Gli interventi sono ammessi a condizione che si riferiscano ad ostelli per la gioventù gestiti senza fini di lucro ai sensi della legislazione vigente.

3.1.4. Arenili in concessione.

Gli interventi ammissibili, riservati ai titolari di concessioni demaniali ad uso pubblico e limitati alla ristrutturazione o riqualificazione delle strutture esistenti, sono, nell'ordine, i seguenti:

a) ristrutturazione di almeno il 70% dell'area in concessione, che comprenda interventi alle strutture fisse, agli impianti ed alle attrezzature;

b) ristrutturazione parziale dell'area in concessione o interventi di riqualificazione comportanti il rifacimento e/o il miglioramento dei servizi di spiaggia;

c) interventi riguardanti le attrezzature mobili fornite ai turisti.

3.1.5. Strutture sportive e ricreative.

Gli interventi, proponibili dai soli soggetti indicati all'art. 1, comma secondo, della legge n. 424/1989 per realizzare o ristrutturare impianti sia aperti al pubblico sia destinati all'uso esclusivo, o prevalente, di strutture ricettive, comunque non già compresi ai punti precedenti, e con priorità per gli impianti ad uso pubblico, possono riguardare:

a) piscine;

b) campi da tennis;

c) altri impianti sportivi e impianti ricreativi destinati alla fruizione dei turisti.

3.1.6. Altre strutture turistiche di servizio.

Gli interventi ammissibili, sempre proponibili dai soli soggetti indicati all'art. 1, comma secondo, della legge n. 424/1989, possono riguardare:

a) interventi relativi alla realizzazione o riqualificazione di strutture congressuali e per manifestazioni;

b) interventi specificatamente volti alla realizzazione di autorimesse o all'allestimento di aree di parcheggio, posti al servizio di strutture ricettive singole o associate;

c) interventi riguardanti la realizzazione o potenziamento di strutture di intrattenimento, di aree e impianti per spettacoli all'aperto e di parchi di divertimento;

d) interventi relativi a punti di ormeggio, limitati all'allestimento o potenziamento delle sole opere a terra, ivi comprese le dotazioni e i servizi;

e) allestimento di imbarcazioni da diporto per servizi collettivi ai turisti.

TITOLO IV

4. *Elementi per la valutazione complessiva delle domande e dei progetti.*

4.1. Le domande di finanziamento devono contenere, pena l'esclusione dal finanziamento, gli elementi, le notizie e gli allegati indicati nel prospetto *A* allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 ottobre 1991 e nel presente programma.

4.2. La qualità generale del progetto è valutata tenendo conto dei seguenti prioritari criteri di analisi:

a) completezza formale degli elaborati prodotti e delle soluzioni adottate;

b) previsioni in ordine al superamento delle barriere architettoniche;

c) creazione di parcheggi riservati all'uso esclusivo delle iniziative presentate;

d) soluzioni adottate per il rispetto delle caratteristiche ambientali indicate al titolo V;

e) localizzazione dell'iniziativa, nel rispetto delle singole programmazioni, nelle aree parco, riserve naturali, aree protette e sistemi di aree di interesse naturalistico-ambientale incluse nei comuni costieri individuati dall'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 ottobre 1991.

TITOLO V

5. *Riferimenti per la valutazione del rispetto delle caratteristiche ambientali.*

5.1. Considerato che le opere di ristrutturazione e riqualificazione degli edifici esistenti non hanno, di fatto, alcun particolare impatto sull'ambiente circostante rappresentando — nella generalità dei casi — semplici interventi sugli interni. Va tuttavia rilevato che in alcuni casi gli interventi possono assumere rilevanza di tipo ambientale. Ciò si verifica per:

a) la realizzazione di impianti sportivi e ricreativi autonomi o a servizio di strutture ricettive;

b) la realizzazione di strutture turistiche di servzio.

5.2. In caso ne siano sprovvisti, i progetti relativi agli interventi di cui alle lettere *a)* e *b)* del punto precedente devono essere accompagnati da un'apposita relazione redatta a cura di un tecnico esperto in materia di bellezze naturali iscritto all'albo di cui all'art. 3 della legge regionale 21 agosto 1991, n. 20. Qualora tale albo non risulti ancora costituito, la relazione è redatta da un membro integrato della commissione edilizia comunale.

5.3. I progetti, in tutti i casi, dovranno adottare soluzioni architettoniche tali da integrarli al meglio con gli insediamenti circostanti, ed inoltre:

a) adottare forme, colori e materiali analoghi a quelli caratteristici o propri della località;

b) favorire la creazione di fasce e aree verdi nonché consentendone, se possibile, l'utilizzazione pubblica;

c) tutelare le circostanti zone verdi o boscate esistenti, poste sulle aree pertinenziali;

d) conservare e, ove possibile, ampliare i varchi verso il mare in modo da facilitarne l'accesso e permettere una maggiore continuità visuale.

TITOLO VI

6. *Modalità e procedure.*

6.1. Le domande di finanziamento, redatte secondo le vigenti norme sul bollo, sottoscritte dai soggetti indicati all'art. 2, comma secondo, della legge n. 424/1989 — richiamati nella premessa — e corredate dagli allegati prescritti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 ottobre 1991, devono essere inoltrate alla regione Liguria - Servizio organizzazione turistica e strutture ricettive - V. Fieschi, 15 - Genova, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla pubblicazione del presente programma nella *Gazzetta Ufficiale*.

6.2. Contestualmente, analoga istanza in carta semplice, munita degli stessi allegati, deve essere presentata all'istituto bancario prescelto per il finanziamento.

6.3. Qualora il progetto sia immediatamente cantierabile dovrà unirsi alla documentazione già prevista, quale progetto esecutivo, copia autenticata della concessione edilizia e delle relative tavole di progetto ovvero copia autenticata della procedura urbanistica adottata e delle relative tavole di progetto.

6.4. Il preventivo di spesa cui si fa cenno nell'allegato 1 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 ottobre 1991, qualora ci si riferisca in tutto o in parte ad opere murarie, deve essere redatto nella forma del computo metrico-estimativo con prezzi unitari desunti, per evidenti esigenze di uniformità, dal prezziario della camera di commercio di Genova in vigore al momento di presentazione della domanda o per le opere già iniziate, al momento dell'effettivo avvio dei lavori.

6.5. Si precisa che l'I.V.A., da indicarsi in calce al computo metrico-estimativo scorporata dai restanti costi e oneri, non è suscettibile di contributo; le spese di progettazione e direzione lavori sono ammesse al finanziamento fino ad un massimo del 5% dell'ammontare di spesa derivante dalle sole opere murarie.

6.6. Al fine di favorire una più completa e concisa predisposizione delle domande di finanziamento queste devono inoltre contenere:

a) generalità del soggetto richiedente, con l'indicazione che trattasi del proprietario del gestore dell'esercizio oggetto della richiesta;

b) l'indicazione della localizzazione dell'investimento, la tipologia dell'intervento come ricavabile al titolo III del programma, il costo dell'iniziativa, il finanziamento richiesto;

c) una sintetica descrizione del progetto con l'indicazione del termine entro il quale si prevede di ultimare i lavori;

d) specificazione del costo complessivo dell'intervento, anche se superiore a 2,5 miliardi, con l'indicazione degli eventuali costi già sostenuti e di quelli che, inseriti nella domanda di finanziamento, abbiano già goduto di finanziamenti o incentivi previsti da leggi statali o regionali;

e) l'illustrazione delle procedure tecnico-amministrative richieste dalla normativa vigente per dare inizio alle opere inserite nella domanda di finanziamento;

f) l'illustrazione delle azioni adottate o da adottare per garantire il rispetto della normativa in materia di abolizione delle barriere architettoniche;

g) analoghe indicazioni in materia di caratteristiche ambientali;

h) dichiarazioni notarili, o sostitutive dell'atto di notorietà, sottoscritte rispettivamente dal richiedente e dal direttore dei lavori, che attestino in dettaglio — per le opere iniziate — la percentuale di realizzazione dell'iniziativa; in tutti i casi deve comunque prodursi apposita dichiarazione del richiedente che le opere per le quali è richiesto il finanziamento non fruiscono di incentivazioni pubbliche di alcun genere.

6.7. Tra gli allegati alla domanda, descritti nel più volte richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 ottobre 1991, va precisato che:

1) il progetto esecutivo si intende costituito dalle tavole tecniche e da una dettagliata relazione tecnico-illustrativa che descriva compiutamente l'iniziativa;

2) se il finanziamento è richiesto per una attività esistente, deve — anche se non si tratta di attività propriamente ricettiva — prodursi copia della relativa autorizzazione all'esercizio;

3) per consentire l'acquisizione degli elementi conoscitivi necessari alla predisposizione dell'atto unilaterale di vincolo, da inserirsi poi nel contratto di finanziamento, devono anche allegarsi il certificato catastale, l'estratto di mappa e le planimetrie catastali relative agli immobili costituenti il complesso edilizio destinatario dei benefici.

6.8. Le domande, inoltrate entro i termini stabiliti e regolarmente pervenute alla regione con gli allegati prescritti, sono inserite in apposite graduatorie, una per ognuna delle quattro tipologie di intervento indicate dal programma, riconoscendo la massima priorità alle iniziative immediatamente cantierabili. L'inserimento

nelle graduatorie, avuto comunque riguardo — nell'ordine — agli interventi ritenuti ammissibili ed elencati nel titolo III del programma, deve tener conto del possesso, o meno, degli altri elementi di priorità elencati nell'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 ottobre 1991 e nel titolo IV del programma. A parità di elementi prioritari posseduti, le domande sono ordinate tenendo conto dell'ordine cronologico con quale sono pervenute e sono state inserite nel protocollo generale della regione.

6.9. In considerazione dei poteri attribuiti alla conferenza dei servizi — precisati dall'art. 1, comma 8, della legge n. 424/1989, come richiamato dall'art. 2, comma 1, della legge n. 284/1991 — e considerato anche che scopo di tale procedura non può che essere quello di accelerare l'attuazione del programma regionale, la conferenza dei servizi è indetta solo nell'eventualità in cui l'insufficienza di iniziative immediatamente cantierabili non dovesse consentire la completa utilizzazione degli stanziamenti assegnati.

6.10. In tale ipotesi sono sottoposti all'esame della conferenza dei servizi, per ciascuna graduatoria interessata, e seguendone l'ordine, i soli interventi utili per consentire l'esaurimento della quota di stanziamento ancora disponibile.

6.11. Alla conferenza dei servizi sono chiamate a partecipare, per il singolo intervento, le amministrazioni dello Stato e gli enti che — già in via ordinaria — sarebbero tenuti ad emettere o rilasciare qualsivoglia atto, parere, autorizzazione o approvazione. In considerazione del fatto che solo l'approvazione assunta all'unanimità dei componenti sostituisce ad ogni effetto gli atti previsti da leggi statali e regionali, di competenza delle rispettive amministrazioni o enti, la partecipazione non può che essere circoscritta e limitata ai casi di effettiva competenza, non potendosi assumere che attraverso una procedura amministrativa semplificata una qualsivoglia amministrazione pubblica possa acquisire competenze — e diritto di veto — che non le sono attribuiti nella procedura normale».

(*Omissis*).

Nessun altro consigliere chiedendo la parola, il presidente pone in votazione il provvedimento di cui trattasi.

Procedutosi a regolare votazione per alzata di mano, fatta con l'assistenza dei due segretari si ha il seguente risultato:

presenti	n. 30
votanti	» 29
voti favorevoli	» 28
voti contrari	» 1
astenuti	» 1

Il presidente proclama l'esito della votazione e dichiara pertanto approvato il provvedimento.

Il presidente: PERSICO

I segretari: BANTI e BENVENUTO

92A2012

CIRCOLARI

MINISTERO DELLA SANITÀ

CIRCOLARE 27 aprile 1992, n. 21.

Importazione di alimenti surgelati. Decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 110.

Agli uffici veterinari di confine, porto, aeroporto e dogana interna

Agli uffici di sanità marittima e aeroportuale

Al Ministero delle finanze - Direzione generale delle dogane

Al Ministero degli affari esteri D.G.A.E. - Uff. I

e, per conoscenza:

Agli assessori della sanità delle regioni

Ai presidenti delle province autonome di Trento e Bolzano

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Uff. dip. pol. com.

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento degli affari regionali

Ai commissari di Governo presso le regioni

Al Ministero dell'industria - D.G.P.I. - D.G. commercio

Alla Confindustria Federalimentari

Alla Confcommercio

All'A.I.I.P.A.

All'Assoittica Italia

All'I.I.A.S.

All'I.S.S. Lab. alimenti

Al Comando dei carabinieri A.S.

All'Italrap - Bruxelles

All'Ufficio di Gabinetto

Alla Segreteria del Sottosegretario di Stato - Sen. Elena Marinucci

Alla Segreteria del Sottosegretario di Stato - On. Bruno

Alla Segreteria del Sottosegretario di Stato - On. Garavaglia

Alla Direzione generale dei servizi veterinari

Nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 31 del 17 febbraio 1992, supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 39 del 17 febbraio 1991, serie generale, è stato pubblicato il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 110,

concernente l'attuazione della direttiva n. 89/108/CEE in materia di alimenti surgelati destinati all'alimentazione umana.

Il suddetto decreto legislativo, emanato in applicazione della legge 29 dicembre 1990, n. 428 (legge comunitaria per il 1990), recepisce nell'ordinamento legislativo nazionale apposita direttiva della CEE. Esso va ad integrare ed in parte a sostituire alcune norme contenute nella legge 27 gennaio 1968, n. 32 (Norme per la vendita al pubblico di alimenti surgelati) e suoi decreti di applicazione in data 15 giugno 1971 e detta specifiche disposizioni sulla produzione, commercializzazione e vendita degli alimenti surgelati destinati all'alimentazione umana, nonché sull'importazione degli stessi da Paesi non appartenenti alla CEE.

Relativamente alla provenienza di alimenti surgelati da Paesi esteri si desidera fornire qui di seguito alcune precisazioni per una corretta ed uniforme applicazione da parte di codesti uffici delle disposizioni contenute nel citato decreto legislativo n. 110/92, pur nel rispetto della libera circolazione delle merci sancita dagli articoli 30-36 del trattato di Roma, istitutivo della Comunità economica europea.

Le direttive che seguono si intendono sostitutive di quelle analoghe in precedenza fornite con circolare di questo Ministero n. 81 del 21 settembre 1978 (prot. n. 703/55.82/2007) che subordinavano l'introduzione nel territorio nazionale di alimenti surgelati di produzione estera: al preventivo riconoscimento di idoneità da parte di questo Ministero, da rilasciarsi in applicazione dell'art. 16 del decreto ministeriale 15 giugno 1971 (Controlli alla produzione ed alla vendita degli alimenti surgelati) sulla base di un esame di equivalenza a quella italiana della legislazione specifica del Paese produttore; alla preventiva notifica del nome e della sede dello stabilimento produttore, e della data di produzione/confezionamento per l'individuazione del lotto, nonché alla presentazione di un certificato sanitario di scorta delle merci al momento della loro introduzione nel territorio nazionale.

1. *Prodotti originari da Paesi CEE.*

L'introduzione nel territorio nazionale di alimenti surgelati originari da Paesi dell'area comunitaria non è più soggetta all'obbligo di:

a) presentazione del certificato sanitario di scorta richiesto con circolare n. 81/78 per tali prodotti in quanto «*surgelati*», ferma restando comunque ogni altra disposizione diversa da quella valida per i prodotti surgelati che al momento ne prescrive l'obbligo in relazione alla specificità dei prodotti (es. carni e prodotti a base di carne, latte, prodotti della pesca, ecc.);

b) preventiva notifica del nome e della sede dello stabilimento di produzione, nonché della data di produzione/confezionamento relativa al lotto, fermo restando che ogni paese produttore deve curare e quindi garantire che la produzione e la commercializzazione dei prodotti surgelati avvenga in conformità alle disposizioni della direttiva n. 89/108/CEE.

2. *Prodotti originari da Paesi non appartenenti alla CEE.*

L'introduzione nel territorio nazionale di alimenti surgelati provenienti da Paesi esteri non appartenenti all'area comunitaria è soggetta alle disposizioni contenute nell'art. 10 del decreto legislativo n. 110/92 in oggetto.

Tali norme, subordinano la nazionalizzazione dei prodotti surgelati, ferma restando comunque la discrezionalità di codesti uffici di un controllo analitico secondo i criteri e le modalità prescritti dalle vigenti norme in materia (decreto ministeriale 8 ottobre 1988, n. 454, come modificato dal decreto ministeriale 15 febbraio 1990, n. 47), alla:

a) produzione secondo normative equivalenti a quelle del decreto legislativo n. 110/92;

b) produzione in stabilimenti riconosciuti idonei dalle competenti autorità nazionali ed inclusi in elenchi ufficiali notificati a questo Ministero dalle autorità del Paese di origine.

In virtù di tali disposizioni l'introduzione nel territorio nazionale di prodotti surgelati destinati all'alimentazione umana è soggetta alle seguenti condizioni:

a) preventiva notifica da parte di questo Ministero a codesti uffici del Paese di provenienza, del nome e della sede dello stabilimento di produzione;

b) contestuale presentazione di un certificato sanitario di scorta nei soli casi prescritti dalle norme vigenti in rapporto a determinati prodotti alimentari (es. carni, prodotti a base di carne, latte, prodotti della pesca, ecc.).

3. *Etichettatura.*

I prodotti surgelati introdotti nel territorio nazionale, siano essi destinati o non al consumatore (a tale proposito si ricorda che per *consumatore* si deve intendere — in applicazione del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, concernente l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari — il consumatore finale, nonché i ristoranti, gli ospedali, le mense ed altre collettività analoghe), sono soggetti all'osservanza delle disposizioni contenute negli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 110/92.

Premesso quanto sopra, si pregano gli uffici in indirizzo di volersi attenere alle direttive surrichiamate e di portarle a conoscenza degli operatori economici interessati per una immediata e corretta applicazione al fine di evitare intralci spiacevoli alla fluida circolazione delle merci.

Il Ministro: DE LORENZO

92A2013

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SENATO DELLA REPUBBLICA

Convocazione

Il Senato della Repubblica è convocato in 4ª seduta pubblica per giovedì 7 maggio 1992, alle ore 11, con il seguente:

Ordine del giorno:

Comunicazione — ai sensi dell'art. 77, secondo comma, della Costituzione — della presentazione di decreti-legge.

92A2079

MINISTERO DEL TESORO

N. 82

Corso dei cambi del 28 aprile 1992 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1247,750	1247,750	1247,85	1247,750	1247,750	1247,750	1248,010	1247,750	1247,750	—
E.C.U.	1542,700	1542,700	1543,50	1542,700	1542,700	1542,700	1542,710	1542,700	1542,700	—
Marco tedesco	751,400	751,400	751,500	751,400	751,400	751,400	751,370	751,400	751,400	—
Franco francese	222,860	222,860	223,250	222,860	222,860	222,860	222,860	222,860	222,860	—
Lira sterlina	2209,700	2209,700	2209 —	2209,700	2209,700	2209,700	2209,610	2209,700	2209,700	—
Fiorino olandese	667,950	667,950	667,500	667,950	667,950	667,950	667,900	667,950	667,950	—
Franco belga	36,544	36,544	36,560	36,544	36,544	36,544	36,539	36,544	36,544	—
Peseta spagnola	11,998	11,998	12,050	11,998	11,998	11,998	11,998	11,998	11,998	—
Corona danese	194,350	194,350	194,500	194,350	194,350	194,350	194,340	194,350	194,350	—
Lira irlandese	2007,250	2007,250	2007 —	2007,250	2007,250	2007,250	2007,400	2007,250	2007,250	—
Dracma greca	6,427	6,427	6,430	6,427	6,427	6,427	6,436	6,427	6,427	—
Escudo portoghese	8,919	8,919	8,940	8,919	8,919	8,919	8,915	8,919	8,919	—
Dollaro canadese	1043,400	1043,400	1045 —	1043,400	1043,400	1043,400	1043 —	1043,400	1043,400	—
Yen giapponese	9,371	9,371	9,350	9,371	9,371	9,371	9,367	9,371	9,371	—
Franco svizzero	818,450	818,450	818 —	818,450	818,450	818,450	818,400	818,450	818,450	—
Scellino austriaco	106,795	106,795	106,800	106,795	106,795	106,795	106,795	106,795	106,795	—
Corona norvegese	192,550	192,550	192,500	192,550	192,550	192,550	192,520	192,550	192,550	—
Corona svedese	208,350	208,350	209 —	208,350	208,350	208,350	208,250	208,350	208,350	—
Marco finlandese	276,490	276,490	276,500	276,490	276,490	276,490	276,600	276,490	276,490	—
Dollaro australiano	944 —	944 —	944 —	944 —	944 —	944 —	943,900	944 —	944 —	—

Media dei titoli del 28 aprile 1992

Titolo	Prezzo
Rendita 5% 1935	57,500
Redimibile 10% (Edilizia scolastica) 1977-92	101 —
» 12% (Beni Esteri 1980)	105 —
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	96,500
Certificati del Tesoro speciali 18- 3-1987/94	88,850
» » » 21- 4-1987/94	88,100
» » C.T.O. 12,50% 1- 6-1989/95	100,100
» » » 12,50% 19- 6-1989/95	100,150
» » » 12,50% 18- 7-1989/95	100,025
» » » 12,50% 16- 8-1989/95	100,025
» » » 12,50% 20- 9-1989/95	100,050
» » » 12,50% 19-10-1989/95	100,075
» » » 12,50% 20-11-1989/95	99,950
» » » 12,50% 18-12-1989/95	100 —
» » » 12,50% 17- 1-1990/96	100,050
» » » 12,50% 19- 2-1990/96	100,075
» » » 12,50% 16- 5-1990/96	100,050
» » » 12,50% 15- 6-1990/96	100,075
» » » 12,50% 19- 9-1990/96	100,100
» » » 12,50% 20-11-1990/96	100,050
Certificati del Tesoro C.T.O. 10,25% 1-12-1988/96	98,600
» » » 12,50% 18- 1-1991/97	100,200
» » » 12,00% 17- 4-1991/97	100,275
» » » 12,00% 19- 6-1991/97	99,150
Certificati di credito del Tesoro 9,50% 19- 5-1987/92	99,650
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	98,850
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	100 —
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	99,550
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	99,700
» » » 13,95% 1- 1-1990/94	102,050
» » » 13,95% 1- 1-1990/94 II	102,500
» » » TR 2,5% 1983/93	100 —
» » » Ind. 19- 5-1986/92	99,925
» » » » 20- 7-1987/92	99,925
» » » » 19- 8-1987/92	100,075
» » » » 1-11-1987/92	99,950
» » » » 1-12-1987/92	100,025
» » » » 1- 1-1988/93	99,825

Titolo	Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 2-1988/93	99,950
» » » »	1- 3-1988/93	100 —
» » » »	1- 4-1988/93	100,175
» » » »	1- 5-1988/93	100,300
» » » »	1- 6-1988/93	100,275
» » » »	18- 6-1986/93	99,900
» » » »	1- 7-1988/93	100,250
» » » »	17- 7-1986/93	99,875
» » » »	1- 8-1988/93	100,225
» » » »	19- 8-1986/93	99,700
» » » »	1- 9-1988/93	100,100
» » » »	18- 9-1986/93	99,550
» » » »	1-10-1988/93	100,100
» » » »	20-10-1986/93	100,325
» » » »	1-11-1988/93	99,975
» » » »	18-11-1987/93	100 —
» » » »	19-12-1986/93	100 —
» » » »	1- 1-1989/94	100,105
» » » »	1- 2-1989/94	100,150
» » » »	1- 3-1989/94	100,200
» » » »	15- 3-1989/94	100,325
» » » »	1- 4-1989/94	99,925
» » » »	1- 9-1989/94	99,550
» » » »	1-10-1987/94	99,875
» » » »	1-11-1989/94	99,800
» » » »	1- 1-1990/95	100,300
» » » »	1- 2-1985/95	99,200
» » » »	1- 3-1985/95	99,775
» » » »	1- 3-1990/95	99,200
» » » »	1- 4-1985/95	98,900
» » » »	1- 5-1985/95	98,850
» » » »	1- 5-1990/95	99,525
» » » »	1- 6-1985/95	99,050
» » » »	1- 7-1985/95	99,750
» » » »	1- 7-1990/95	99,775
» » » »	1- 8-1985/95	99,050
» » » »	1- 9-1985/95	98,850
» » » »	1- 9-1990/95	99,650
» » » »	1-10-1985/95	98,925
» » » »	1-10-1990/95	99,550
» » » »	1-11-1985/95	99,050
» » » »	1-11-1990/95	99,225
» » » »	1-12-1985/95	98,975
» » » »	1-12-1990/95	99,725
» » » »	1- 1-1986/96	99 —
» » » »	1- 1-1986/96 II	99,150
» » » »	1- 1-1991/96	99,700
» » » »	1- 2-1986/96	99,425
» » » »	1- 2-1991/96	99,700
» » » »	1- 3-1986/96	99,650
» » » »	1- 4-1986/96	99,425
» » » »	1- 5-1986/96	99,375
» » » »	1- 6-1986/96	99,625
» » » »	1- 7-1986/96	99,475
» » » »	1- 8-1986/96	98,875
» » » »	1- 9-1986/96	98,650
» » » »	1-10-1986/96	98,400
» » » »	1-11-1986/96	98,700
» » » »	1-12-1986/96	98,650
» » » »	1- 1-1987/97	98,725
» » » »	1- 2-1987/97	99,050
» » » »	18- 2-1987/97	99
» » » »	1- 3-1987/97	99,275
» » » »	1- 4-1987/97	98,875
» » » »	1- 5-1987/97	98,900
» » » »	1- 6-1987/97	99,100
» » » »	1- 7-1987/97	98,950
» » » »	1- 8-1987/97	98,575
» » » »	1- 9-1987/97	98,575
» » » »	1- 3-1991/98	98,650
» » » »	1- 4-1991/98	98,475
Certificati di credito del Tesoro Ind	1- 5-1991/98	98,425
» » » »	1- 6-1991/98	98,650
» » » »	1- 7-1991/98	98,625
» » » »	1- 8-1991/98	98,625
» » » »	1- 9-1991/98	98,525

Titolo	Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni Tesoro Pol.	9,15%	1- 5-1992	100 —
» » »	11,00%	1- 5-1992	100 —
» » »	12,50%	1- 5-1992	100 —
» » »	12,50%	17- 5-1992	99,725
» » »	9,15%	1- 6-1992	100 —
» » »	10,50%	1- 7-1992	100 —
» » »	11,50%	1- 7-1992	99,825
» » »	11,50%	1- 8-1992	99,450
» » »	12,50%	1- 9-1992	98,825
» » »	12,50%	1-10-1992	99,925
» » »	12,50%	1- 2-1993	99,925
» » »	12,50%	1- 7-1993	100 —
» » »	12,50%	1- 8-1993	99,950
» » »	12,50%	1- 9-1993	100,025
» » »	12,50%	1-10-1993	100 —
» » »	12,50%	1-11-1993	100,175
» » »	12,50%	1-11-1993 Q	100,150
» » »	12,50%	17-11-1993	100,225
» » »	12,50%	1-12-1993	100,050
» » »	12,50%	1- 1-1989/94	100,150
» » »	12,50%	1- 1-1990/94	100 —
» » »	12,50%	1- 2-1990/94	99,950
» » »	12,50%	1- 3-1990/94	100 —
» » »	12,50%	1- 5-1990/94	100,100
» » »	12,50%	1- 6-1990/94	100,025
» » »	12,50%	1- 7-1990/94	100 —
» » »	12,50%	1- 9-1990/94	100 —
» » »	12,50%	1-11-1990/94	100,075
» » »	12,50%	1- 1-1991/96	100 —
» » »	12,50%	1- 3-1991/96	100 —
» » »	12,00%	1- 6-1991/96	98,575
» » »	12,50%	1- 6-1990/97	98,575
» » »	12,50%	16- 6-1990/97	99,925
» » »	12,50%	1-11-1990/97	99,950
» » »	12,50%	1- 1-1991/98	99,925
» » »	12,50%	19- 3-1991/98	100,075
» » »	12,00%	20- 6-1991/98	98,050
» » »	12,50%	1- 3-1991/2001	101 —
» » »	12,00%	1- 6-1991/2001	98,250

Titolo	Scadenza	Tasso	Prezzo
Certificati credito Tesoro E.C.U.	25- 5-1988/92	8,50%	99,425
» » » »	22-11-1984/92	10,50%	100 —
» » » »	22- 2-1985/93	9,60%	99,200
» » » »	15- 4-1985/93	9,75%	100,600
» » » »	22- 7-1985/93	9,00%	98,300
» » » »	25- 7-1988/93	8,75%	97,350
» » » »	28- 9-1988/93	8,75%	96,900
» » » »	26-10-1988/93	8,65%	97 —
» » » »	22-11-1985/93	8,75%	97,700
» » » »	28-11-1988/93	8,50%	96,650
» » » »	28-12-1988/93	8,75%	96,800
» » » »	21- 2-1986/94	8,75%	98,700
» » » »	25- 3-1987/94	7,75%	95,100
» » » »	19- 4-1989/94	9,90%	102,500
» » » »	26- 5-1986/94	6,90%	94,950
» » » »	26- 7-1989/94	9,65%	101 —
» » » »	30- 8-1989/94	9,65%	100,600
» » » »	26-10-1989/94	10,15%	100,450
» » » »	22-11-1989/94	10,70%	102,100
» » » »	24- 1-1990/95	11,15%	104 —
» » » »	27- 3-1990/95	12,00%	105,100
» » » »	24- 5-1989/95	9,90%	101,800
» » » »	29- 5-1990/95	11,50%	105,300
» » » »	26- 9-1990/95	11,90%	103,500

Il contabile del portafoglio dello Stato: ANGELA MARIA STORACI

92M28042

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Revoca degli amministratori e dei sindaci della società cooperativa di produzione e lavoro «Confezioni Greta», in Cicognolo, e nomina del commissario governativo.

Con decreto ministeriale 7 aprile 1992 ai sensi dell'art. 2543 del codice civile sono stati revocati gli amministratori ed i sindaci della società cooperativa di produzione e lavoro «Confezioni Greta», con sede in Cicognolo (Cremona), costituita il 30 giugno 1982 per rogito notaio dott. Pietro Foletti ed è nominato commissario governativo, per un periodo di dodici mesi il rag. Fontana Ettore, viale Piave, 5, Milano.

92A1997

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione al circolo didattico di Spilamberto ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Modena, n. 1413/91 I Sett. del 26 settembre 1991, il direttore didattico del circolo di Spilamberto (Modena) è stato autorizzato ad accettare la donazione disposta dalla Cassa di risparmio di Vignola, consistente in una fotocopiatrice del valore di L. 2.000.000.

92A1975

Autorizzazione alla direzione didattica di Vecchiano ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Pisa, n. 958/Sett. I del 6 novembre 1991, il direttore didattico del circolo di Vecchiano (Pisa) è stato autorizzato ad accettare la donazione disposta dalla S.c.r.l. di Arena Metato «Valdiserchio», consistente in tre fotocopiatrici e tre videoregistratori del valore complessivo di L. 7.250.000.

92A1976

Autorizzazione alla direzione didattica di Vinci ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Firenze, n. 419/I Sett. del 2 dicembre 1991, la direttrice didattica pro-tempore del circolo di Vinci (Firenze) è stata autorizzata ad accettare la donazione disposta dai genitori degli alunni, consistente in un televisore ed un videolettore del valore complessivo di L. 1.115.000.

92A1977

Autorizzazione alla direzione didattica del 1° circolo di Firenze ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Firenze, n. 1011/91 I Sett. del 4 dicembre 1991, la direttrice didattica pro-tempore del 1° circolo di Firenze è stata autorizzata ad accettare la donazione disposta dalla Banca Toscana di Firenze consistente in una fotocopiatrice ed una colcolatrice del valore complessivo di L. 670.000.

92A1978

Autorizzazione alla direzione didattica di Buia ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Udine, n. 3182 del 29 gennaio 1992, il direttore didattico del circolo di Buia (Udine) è stato autorizzato ad accettare la donazione disposta dai rappresentanti dei genitori della scuola elementare di Treppo Grande e da un anonimo, consistente in due videoregistratori, una lavagna magnetica, un carrello Ciatti, un apparecchio Polaroid, un diaproiettore, del valore complessivo di L. 2.050.381.

92A1979

Autorizzazione alla direzione didattica di Chignolo Po ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Pavia, n. 4249 Div. I del 27 novembre 1991, il direttore didattico del circolo di Chignolo Po (Pavia) è stato autorizzato ad accettare la donazione disposta dalla ditta Lanier Italia S.p.a. di Segrate (Milano), consistente in un copiatore del valore di L. 1.200.000.

92A1980

Autorizzazione alla direzione didattica di Aquileia ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Udine, n. 8273/I Sett. del 17 gennaio 1992, il direttore didattico del circolo di Aquileia (Udine) è stato autorizzato ad accettare la donazione disposta da un gruppo di ex alunni della scuola elementare di Fiumicello, consistente in una lampada per episcopio, una panchetta e undici ceppo baumann, del valore complessivo di L. 1.013.300.

92A1981

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Proposta del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini di modificazione al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata «Grave del Friuli».

Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica del 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata «Grave del Friuli», propone la modifica del disciplinare medesimo secondo il testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica del disciplinare di produzione dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola, entro sessanta giorni dalla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Proposta di modifica del disciplinare di produzione della D.O.C. «Grave del Friuli»

Art. 1. — La denominazione di origine controllata «Grave del Friuli» è riservata ai vini bianco, rosso e rosato che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2. — Il vino a denominazione di origine controllata «Grave del Friuli» bianco deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la percentuale appresso indicata:

Chardonnay e/o Pinot bianco: dal 30 al 40%;

vitigni a bacca bianca di cui al successivo comma quarto dal 60 al 70%.

Il vino a denominazione di origine controllata «Grave del Friuli» rosso deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la percentuale appresso indicata:

Cabernet franc e/o Sauvignon: dal 40 al 50%;

Refosco dal peduncolo rosso e/o Pinot nero: dal 40 al 50%;

Merlot fino ad un massimo del 20%.

Il vino a denominazione di origine controllata «Grave del Friuli» rosato deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la percentuale appresso indicata:

Merlot: dal 70 all'80%;

uve a bacca rossa di cui al successivo comma quarto, fino ad un massimo del 30%.

La denominazione di origine controllata «Grave del Friuli» con la specificazione di uno dei seguenti vitigni:

Chardonnay;

Pinot bianco;

Pinot grigio;

Riesling renano;

Sauvignon;

Tocai friulano;

Traminer aromatico;

Verduzzo friulano;

Cabernet franc;

Cabernet sauvignon;

Merlot;

Pinot nero;

Refosco dal peduncolo rosso,

è riservata ai vini ottenuti dai corrispondenti vitigni per almeno il 90%.

Possono concorrere alla produzione anche le uve di varietà di analogo colore, classificate raccomandate o autorizzate nella zona di produzione, presenti nei vigneti in misura non superiore al 10%.

La denominazione di origine controllata «Grave del Friuli» con la specificazione «Cabernet» può essere attribuita ai vini provenienti da uve di vitigni Cabernet franc e Cabernet sauvignon in purezza varietale di cui al comma 1, da soli o congiuntamente.

Tali vini possono essere ottenuti da uvaggio o tagli di mosti o vini.

Art. 3. — Le uve destinate alla produzione di vini a denominazione di origine controllata «Grave del Friuli» devono essere prodotte nella zona compresa nei territori amministrativi delle province di Udine e Pordenone come di seguito elencato:

in provincia di Udine l'intero territorio comunale di: Basiliano, Bertiolo, Bicinicco, Bùia, Camino al Tagliamento, Campoformido, Chiòpris-Viscone, Codroipo, Colloredo, Coseano, Dignano, Fagagna, Flaibano, Lestizza, Martignacco, Mereto di Tomba, Mortegliano, Moruzzo, Pagnacco, Pasian di Prato, Pavia d'Udine, Pozzuolo del Friuli, Pradamano, Reana del Roiale, Remanzacco, Rive d'Arcano, San Vito di Fagagna, Sedegliano, Talmassons, Tavagnacco, Treppo Grande, Udine; ed in parte quello di: Artegna, Bagnaria Arsa, Bùttrio, Cassacco, Castions di Strada, Cividale, Corno di Rosazzo, Faedis, Gemona del Friuli, Gonars, Magnano in Riviera, Maiano, Manzano, Moimacco, Osoppo, Palmanova, Porpetto, Povoletto, Premariacco, Ragogna, San Daniele del Friuli, San Giovanni al Natisone, Santa Maria la Longa, Tarcento, Tricesimo, Trivignano Udinese; ed in provincia di Pordenone l'intero territorio comunale di: Arba, Arzene, Brugnera, Casarsa della Delizia, Cordenons, Fiume Veneto, Fontanafredda, Pasiano di Pordenone, Porcia, Pordenone, Prata di Pordenone, Roveredo al Piano, Sacile, San Giorgio della Richinvelda, San Martino al Tagliamento, San Quirino, San Vito al Tagliamento, Sequals, Spilimbergo, Vajont, Valvasone, Vivaro, Zoppola; ed in parte quello di: Aviano, Azzano Decimo, Budòia, Càneva, Castelnuovo del Friuli, Cavasso Nuovo, Fanna, Maniago, Meduno, Montereale Valcellina, Pinzano al Tagliamento, Polcenigo, Travesio.

Tale zona è così delimitata:

dall'innesto della linea ferroviaria Udine-Venezia con il confine fra le province di Pordenone e Treviso, la delimitazione segue prima verso ovest e poi verso nord, il confine delle province stesse finché oltrepassato Borgo Barozzi raggiunge la quota 279 in località Pian di Salere. Da questo punto, lasciato il confine provinciale, piega verso est, tocca la quota 311 e C. Varise, fino ad incontrare la strada che costeggia il castello di Caneva.

Da qui la delimitazione sale verso nord lungo la predetta strada e per la quota 121, C. Polese, il ponte sul torrente Fontanagal, raggiunge l'incrocio (presso la Cappella) fra detta strada e la mulattiera che costeggia i vigneti di Sarone. La linea di delimitazione segue quindi tale mulattiera che aggirando a nord l'abitato di Sarone raggiunge la strada Sarone-Polcenigo toccando le quote 165, 113 e 134.

Proseguendo lungo questa per Polcenigo-S. Giovanni di Mezzo-S. Lucia-Budoia-castello di Aviano-Villotta-Somprado-Pieve-Baros-Marsuro-Cortina di Giaie-Selva-Malnisio, fino a Grizzo centro per deviare verso Casali Rigo e proseguire lungo la linea ferroviaria Sacile-Pinzano nel tratto compreso tra la stazione di Montereale Valcellina ed il ponte sul torrente Colvera, e da qui lungo la provinciale per Fratta-Fanna-Cavasso-Nuovo-Meduno rio Maggiore-Sottomonte-Toppo-Ancona Nova-Travesio (borgata Rio Secco e borgata Deana) fino al passaggio a livello ferroviario e da questo punto lungo la linea ferroviaria Sacile-Pinzano, fino alla stazione ferroviaria di Pinzano al Tagliamento. Da questa, attraverso il ponte sul Tagliamento, lungo la strada che passa per S. Pietro-S. Giacomo di Ragogna-Pignano, fino al bivio di S. Daniele del Friuli con la strada statale di Alemagna (strada statale n. 463).

Proseguendo verso nord, la delimitazione segue questa statale, attraversa Branzacco-S. Tommaso-Comerzo-Tiveriacco-C. Coful-C. Zucchiatti-Rivoli di Osoppo-C. Cosani-Osoppo, fino al bivio Tagoba per scendere lungo la strada statale n. 13 verso i C. Londero, attraversa Lessi fino ad incontrare la ferrovia Tarvisio-Udine e lungo questa fino ad incrociare la strada statale n. 356 che percorre verso est per giungere all'abitato di Madonna ad ovest di Tarcento. Dalla località Madonna la delimitazione segue la strada che porta alla stazione ferroviaria di Tarcento, per poi seguire la linea ferroviaria verso sud fino all'incrocio con la provinciale Tricesimo-Nimis, da qui lungo questa strada, attraverso Qualso e Qualso Nuovo, sino al ponte di Nimis sul Torre. Corre quindi verso sud lungo il corso di questo torrente fino al ponte Savorgnano, piega verso est lungo la strada che porta a Savorgnano fino ad incontrare e seguire la rotabile per M. Bognini e C. Maurino; da qui prosegue lungo la linea elettrica ad alta tensione fino ad arrivare alla cabina di trasformazione di Rubignacco (fra l'Istituto orfani e C. Corgnolo).

Dalla cabina di trasformazione segue la strada per Casali Gallo, il macello comunale, Borgo Viola (a sud di Cividale) e poi devia verso est per Borgo Corfù, per discendere lungo la strada statale n. 356 sino al bivio Spessa Ipplis passando per Gagliano; da questo punto verso ovest lungo l'asfaltata che delimita il versante nord della zona collinare propriamente detta, sino al bivio di Azzano per piegare verso Leproso e proseguire per il ponte sul fiume Natisone verso Orsaria e quindi lungo la provinciale fino a Vicinale (casa delle Zitelle esclusa) per proseguire lungo detta provinciale fino al suo raccordo con la strada statale n. 56.

La linea di delimitazione segue detta statale in direzione sud-est, fino al bivio per Manzano e per la strada che attraversa Manzano raggiunge l'asfaltata Case-Dolegnano in prossimità di C. Romano. Prosegue verso est lungo la sopraddetta asfaltata per giungere al confine provinciale Udine-Gorizia dopo aver attraversato Dolegnano, piazzale Quattro Venti e S. Andrat. Scende lungo detto confine provinciale fino a comprendere tutto il territorio del comune di Chiopris-Viscone. Da qui risale il Torre sino all'altezza di Trignano Udinese (q. 45), da dove lasciato il Torre continua lungo la strada di Trevignano-Melarolo-Merlano-S. Stefano Udinese per poi seguire verso sud la strada statale n. 352 che attraversa S. Maria la Longa-Meretto di Capitolo-Stazione ferroviaria di Palmanova fino al congiungimento con l'autostrada Palmanova-Venezia. Da qui lungo l'autostrada fino all'intersezione di questa con la strada Corgnolo-Pampaluna per poi risalire lungo quest'ultima fino al bivio di C.le Rovere e continuare verso ovest per la strada del Milione fino all'incrocio con la statale n. 353. Scende poi lungo questa per un breve tratto e piega verso la strada che conduce a Paradiso fino ad incrociare, presso il Molino del Paradiso, il confine territoriale fra i comuni di Casticas di Strada e Pocenia. Continua lungo il confine amministrativo che limita escludendoli, i comuni di Pocenia, Rivignano e Varmo.

Attraverso il Tagliamento, la linea di demarcazione entra in provincia di Pordenone seguendo il confine amministrativo del comune di San Vito al Tagliamento (includendolo), indi, quello del comune di Fiume Veneto (includendolo) fino ad incontrare il fiume Sile all'altezza del C. Marcuz.

Segue poi questo fiume verso sud fino ad intersecare il confine amministrativo del comune di Pasiano di Pordenone e lungo questo fino al confine con la provincia di Treviso.

Indi risale lungo il confine fra le province di Pordenone e Treviso fino all'innesto della linea ferroviaria Udine-Venezia.

Art. 4. — Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata di cui al presente disciplinare devono essere quelle tradizionali della zona di produzione e, comunque, atte a conferire alle uve ed ai vini le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da considerarsi idonei unicamente i vigneti ubicati in terreni prevalentemente ghiaiosi o sabbiosi-argillosi, mentre sono da escludere quelli umidi o freschi o di risorgiva.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche dell'uva e del vino.

È vietata ogni pratica di forzatura. L'irrigazione è ammessa come mezzo di soccorso.

La produzione massima di uva per ettaro di coltura specializzata, dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui agli articoli 2 e 3 non deve essere superiore:

a quintali 120 per Riesling renano, Sauvignon, Traminer aromatico, Cabernet franc, Cabernet sauvignon e Pinot nero;

a quintali 130 per Chardonnay, Pinot bianco, Pinot grigio, Tocai friulano, Verduzzo friulano, Merlot, Refosco dal peduncolo rosso e per i vini Bianco, Rosso e Rosato.

La resa ad ettaro, anche in annate eccezionalmente favorevoli, dovrà essere riportata ai limiti di cui al precedente attraverso un'accurata cernita delle uve, purché non superi del 20% i limiti medesimi.

La regione Friuli, con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate, può stabilire, di anno in anno, un limite inferiore di uva per ettaro, dandone immediata comunicazione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed al comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini.

Art. 5. — Le operazioni di vinificazione, d'invecchiamento e di spumantizzazione, ove previsti dal presente disciplinare di produzione, debbono essere effettuate all'interno della zona di produzione delimitata nell'art. 3.

Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali è consentito che tali operazioni vengano effettuate nell'ambito:

dell'intero territorio delle province di Udine e Pordenone;

nei comuni di Cordignano, Orsago, Gaiarine, Portobuffolè, Mansuè, Meduna di Livenza e Motta di Livenza in provincia di Treviso;

nei comuni di Portogruaro e Pramaggiore e Annone Veneto in provincia di Venezia.

Le uve destinate alla vinificazione debbono assicurare un titolo alcolometrico volumico minimo naturale di:

9,5% vol. per le varietà Tocai friulano;

10% vol. per tutte le altre varietà.

La varietà Pinot nero può essere vinificata in bianco per la elaborazione del vino spumante di cui al successivo art. 6.

La resa massima dell'uva in vino per tutte le varietà e tipologie non deve essere superiore al 70%.

I vini tranquilli «Grave del Friuli» con nome di vitigno provenienti da uve che assicurino un titolo alcolometrico volumico minimo naturale di almeno un grado superiore ai limiti minimi stabiliti dal presente disciplinare di produzione per le corrispondenti varietà e che siano immessi al consumo con un titolo alcolometrico volumico totale minimo di almeno un grado superiore a quelli previsti all'art. 6, possono portare in etichetta la menzione «Superiore».

I vini rossi «Grave del Friuli» con nome di vitigno, di cui al precedente art. 2, possono essere designati con la menzione «Riserva» qualora siano stati invecchiati per almeno due anni e non utilizzino la menzione «Superiore».

Il periodo di invecchiamento decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della vendemmia.

Il vino «Grave del Friuli» limitatamente alla tipologia «Rosso», può essere designato con il termine «Novello».

I vini «Grave del Friuli» con la menzione dei vitigni «Chardonnay», «Pinot bianco», «Verduzzo friulano» e nella tipologia «Rosato», possono essere elaborati e commercializzati anche con la qualificazione «frizzante».

I vini di cui al precedente comma debbono essere immessi al consumo con un residuo zuccherino, espresso in grammi/litro:

tra i 10 e 40 per il Verduzzo friulano;

non superiore a 10 per le altre qualità.

La denominazione di origine controllata «Grave del Friuli» può essere utilizzata per designare il vino spumante elaborato con mosti o vini provenienti dalle uve dei vigneti iscritti all'albo delle varietà Chardonnay o Pinot bianco o Pinot nero.

È consentita, nelle tipologie Chardonnay e Pinot bianco, l'aggiunta di Pinot nero vinificato in bianco, fino ad un massimo del 15%, nonché delle altre uve provenienti da vitigni a bacca bianca, di cui all'art. 2, nel limite massimo del 10%.

Il vino a denominazione di origine controllata «Grave del Friuli» spumante può esser posto in commercio nei tipi «extra brut» e «brut».

Art. 6. — I vini a denominazione di origine controllata «Grave del Friuli», all'atto dell'immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

«Grave del Friuli» Bianco:

colore: giallo paglierino;
odore: gradevole e fine;
sapore: armonico, fresco;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%;
acidità totale: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 14 per mille.

«Grave del Friuli» Rosso:

colore: rosso rubino;
odore: intenso, vinoso;
sapore: asciutto, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%;
acidità totale: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 18 per mille.

«Grave del Friuli» Rosso novello:

colore: rubino;
odore: intenso, fruttato;
sapore: sapido, catatteristico e talvolta leggermente frizzante;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%;
zuccheri riduttori e residui: massimo 6 g/l;
acidità totale: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 18 per mille.

«Grave del Friuli» Rosato:

colore: rosato;
odore: fine;
sapore: asciutto, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%;
acidità: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 17 per mille.

«Grave del Friuli» Chardonnay:

colore: paglierino chiaro con sfumature verdognole;
odore: leggero profumo caratteristico;
sapore: secco, vellutato morbido, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%;
acidità totale: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 14 per mille.

«Grave del Friuli» Pinot bianco:

colore: chiaro con sfumature verdognole;
odore: caratteristico;
sapore: secco, vellutato morbido, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
acidità totale: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo 14 per mille.

«Grave del Friuli» Pinot grigio:

colore: paglierino chiaro;
odore: caratteristico;
sapore: pieno, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
acidità totale: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 14 per mille.

«Grave del Friuli» Riesling renano:

colore: paglierino tendente al verdognolo;
odore: delicato, caratteristico, leggermente aromatico;
sapore: secco, fruttato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
acidità totale: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 14 per mille.

«Grave del Friuli» Sauvignon:

colore: paglierino chiaro;
odore: delicato, leggermente aromatico;
sapore: asciutto, fresco, armonico, fine;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
acidità totale: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 14 per mille.

«Grave del Friuli» Tocai friulano:

colore: paglierino chiaro;
odore: delicato, gradevole, caratteristico;
sapore: asciutto, armonico, con lieve retrogusto di mandorla;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%;
acidità totale: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 14 per mille.

«Grave del Friuli» Traminer aromatico:

colore: paglierino;
odore: aromatico, intenso, caratteristico;
sapore: fine, secco;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
acidità totale: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 14 per mille.

«Grave del Friuli» Verduzzo friuliano:

colore: da paglierino chiaro a giallo dorato;
odore: profumo caratteristico;
sapore: lievemente tannico, asciutto, oppure morbido o amabile;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%
acidità totale: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 14 per mille.

«Grave del Friuli» Cabernet:

colore: rosso rubino più o meno intenso;
odore: gradevole, caratteristico, talvolta erbaceo;
sapore: caratteristico, armonico asciutto;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%
acidità totale: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 20 per mille.

«Grave del Friuli» Cabernet franc:

colore: rosso rubino intenso;
odore: profumo erbaceo;
sapore: caratteristico, gradevole, leggermente erbaceo, fine, asciutto;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
acidità totale: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 14 per mille.

«Grave del Friuli» Cabernet Sauvignon:

colore: rosso rubino;
odore: gradevole caratteristico;
sapore: armonico asciutto;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
acidità totale: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 20 per mille.

«Grave del Friuli» Merlot:

colore: rosso rubino;
odore: vinoso, caratteristico;
sapore: secco, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
acidità totale: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 18 per mille.

«Grave del Friuli» Pinot nero:

colore: rosso rubino tendente al granato se invecchiato;
odore: delicato, caratteristico;
sapore: asciutto;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
acidità totale: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 18 per mille.

«Grave del Friuli» Refosco dal peduncolo rosso:

colore: rosso rubino;
odore: vinoso, caratteristico;
sapore: asciutto, pieno;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
acidità totale: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 20 per mille.

«Grave del Friuli» Spumante:

spuma: fine, persistente;
colore: paglierino chiaro brillante;
odore: caratteristico, fruttato;
sapore: asciutto e armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
acidità totale: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 14 per mille.

È in facoltà del Ministro dell'agricoltura e delle foreste modificare con proprio decreto i limiti minimi indicati per l'acidità totale e l'estratto.

Art. 7. — Alla denominazione di cui agli articoli 1 e 2 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi «extra», «fine», «scelto», «selezionato», «vecchio», e simili. È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore, nonché l'uso di indicazioni che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie, zone e località comprese nella zona delimitata nel precedente art. 2 e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino è stato ottenuto.

I vini a denominazione di origine controllata «Grave del Friuli», con la menzione «Riserva» debbono essere presentati al consumo in recipienti di capienza non superiore a 0,75 litri.

Sono tuttavia ammessi le bottiglie bordolesi da litri 1,5 ed i recipienti di vetro di capienza maggiore per particolari confezioni celebrative.

92A1971

MINISTERO DELLE FINANZE

Provvedimenti concernenti la concessione di dilazione del versamento delle entrate ai titolari dei servizi di riscossione delle province di Ancona, Benevento, Brescia, Ferrara, Foggia, Genova, Napoli, Parma, Pesaro-Urbino, Potenza, Reggio Calabria, Rieti, Roma, Salerno, Terni, Torino e Varese.

Con decreto ministeriale n. 1,1227 del 25 febbraio 1992 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito *B* della provincia di Ancona è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di febbraio 1993, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 2.543.235.655, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L. 2.555.280.522 iscritto a nome dei contribuenti indicati nell'istanza.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.

L'intendenza di finanza di Ancona darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Con decreto ministeriale n. 1/1103 del 25 febbraio 1992 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito *A* della provincia di Ferrara è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di febbraio 1993, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 12.384.478.332, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L. 12.386.818.268 iscritto a nome del contribuente Nardini Lisimaco.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.

L'intendenza di finanza di Ferrara darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Con decreto ministeriale n. 1/1415 del 25 febbraio 1992 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito *A* della provincia di Foggia è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di febbraio 1993, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 11.000.656.607, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L. 11.015.207.022 iscritto a nome dei contribuenti indicati nell'istanza.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.

L'intendenza di finanza di Foggia darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Con decreto ministeriale n. 1/1008 del 25 febbraio 1992 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito *unico* della provincia di Parma, è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di febbraio 1993, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 5.633.981.000, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L. 5.648.064.442 iscritto a nome dei contribuenti indicati nell'istanza.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.

L'intendenza di finanza di Parma darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Con decreto ministeriale n. 1/1410 del 25 febbraio 1992 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito *unico* della provincia di Reggio Calabria è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di febbraio 1993, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 12.186.024.784, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L. 12.264.796.259 iscritto a nome dei contribuenti indicati nell'istanza.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.

L'intendenza di finanza di Reggio Calabria darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Con decreto ministeriale n. 1/1412 del 25 febbraio 1992 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito *B* della provincia di Torino è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di febbraio 1993, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 14.123.929.179, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L. 14.186.707.274 iscritto a nome dei contribuenti indicati nell'istanza.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.

L'intendenza di finanza di Torino darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Con decreto ministeriale n. 1/1720 del 27 febbraio 1992 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito *B* della provincia di Benevento è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di febbraio 1993, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 3.310.490.000, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L. 3.324.851.000 iscritto a nome dei contribuenti elencati nell'istanza.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.

L'intendenza di finanza di Benevento darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Con decreto ministeriale n. 1/1556 del 27 febbraio 1992 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito *B* della provincia di Brescia è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di febbraio 1993, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 2.641.718.032, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L. 2.652.943.642 iscritto a nome dei contribuenti indicati nell'istanza.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.

L'intendenza di finanza di Brescia darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Con decreto ministeriale n. 1/1888 del 27 febbraio 1992 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito *B* della provincia di Genova è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di febbraio 1993, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 1.257.908.889, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L. 1.266.534.856 iscritto a nome dei contribuenti indicati nell'istanza.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.

L'intendenza di finanza di Genova darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Con decreto ministeriale n. 1/2044 del 27 febbraio 1992 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito *B* della provincia di Napoli è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di febbraio 1993, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 5.646.607.134, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L. 5.686.335.484 iscritto a nome dei contribuenti indicati nell'istanza.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.

L'intendenza di finanza di Napoli darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Con decreto ministeriale n. 1/1312 del 27 febbraio 1992 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito *unico* della provincia di Pesaro-Urbino è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di febbraio 1993, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 3.544.090.441, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L. 3.552.780.697 iscritto a nome dei contribuenti indicati nell'istanza.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.

L'intendenza di finanza di Pesaro-Urbino darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Con decreto ministeriale n. 1/1491 del 27 febbraio 1992 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito *unico* della provincia di Potenza è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di febbraio 1993, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 4.091.671.497, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L. 4.129.624.651 iscritto a nome dei contribuenti indicati nell'istanza.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.

L'intendenza di finanza di Potenza darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Con decreto ministeriale n. 1/1229 del 27 febbraio 1992 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito *unico* della provincia di Rieti è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di febbraio 1993, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 17.593.570.336, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L. 17.625.807.928 iscritto a nome dei contribuenti indicati nell'istanza.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.

L'intendenza di finanza di Rieti darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Con decreto ministeriale n. 1/1949 del 27 febbraio 1992 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito *A* della provincia di Roma è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di febbraio 1993, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 16.840.212.000, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L. 16.906.977.000 iscritto a nome dei contribuenti indicati nell'istanza.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.

L'intendenza di finanza di Roma darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Con decreto ministeriale n. 1/1950 del 27 febbraio 1992 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito *B* della provincia di Roma è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di febbraio 1993, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 3.742.887.170, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L. 3.754.450.372 iscritto a nome dei contribuenti indicati nell'istanza.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.

L'intendenza di finanza di Roma darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Con decreto ministeriale n. 1/1421 del 27 febbraio 1992 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito *A* della provincia di Salerno è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di febbraio 1993, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 368.440.684, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L. 371.558.449 iscritto a nome dei contribuenti indicati nell'istanza.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.

L'intendenza di finanza di Salerno darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Con decreto ministeriale n. 1/1721 del 27 febbraio 1992 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito *B* della provincia di Salerno è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di febbraio 1993, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 45.551.499.659, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L. 45.594.393.554 iscritto a nome dei contribuenti elencati nell'istanza.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.

L'intendenza di finanza di Salerno darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Con decreto ministeriale n. 1/1554 del 27 febbraio 1992 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito *unico* della provincia di Terni è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di febbraio 1993, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 1.181.860.412, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L. 1.190.783.896 iscritto a nome dei contribuenti indicati nell'istanza.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.

L'intendenza di finanza di Terni darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Con decreto ministeriale n. 1/1418 del 27 febbraio 1992 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito *A* della provincia di Varese è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di febbraio 1993, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 8.921.244.332, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L. 8.942.504.759 iscritto a nome dei contribuenti indicati nell'istanza.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.

L'intendenza di finanza di Varese darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

92A1999

Sospensione della riscossione di imposte dirette erariali dovute dalla S.r.l. Style legatoriale, in S. Martino Buon Albergo

Con decreto ministeriale 14 marzo 1992, la riscossione del carico tributario di L. 389.439.416 dovuto dalla S.r.l. Style legatoriale, con sede in S. Martino Buon Albergo è stata sospesa ai sensi del terzultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, introdotto dall'art. 4 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, per un periodo di dodici mesi, a decorrere dalla data del decreto stesso. L'intendenza di finanza di Verona nel provvedimento di esecuzione determinerà l'ammontare degli interessi ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 introdotto dal medesimo art. 4 della legge n. 46. Il concessionario in via cautelare, manterrà in vita gli atti esecutivi posti in essere sui beni immobili e strumentali della sopramenzionata Società, la quale, comunque, dovrà prestare idonea garanzia anche fidejussoria, per la eventuale parte del credito erariale non tutelato dai predetti atti esecutivi. La sospensione sarà revocata con successivo decreto ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali è stata concessa o venga a manifestarsi fondato pericolo per la riscossione.

92A2020

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano (nuove specialità medicinali; nuove forme farmaceutiche; nuovi dosaggi; nuove confezioni).

Con i decreti ministeriali di seguito elencati è stata concessa l'autorizzazione all'immissione in commercio delle sottoindicate specialità medicinali, alle condizioni appresso specificate:

Decreto n. 258/1992 del 15 aprile 1992

Specialità medicinale: «ANTIGRIPPINA MIDY» nella forma bustine da 5 g.

Titolare A.I.C.: Midy Lafarge (Francia) rappresentata in Italia dalla Midy S.p.a. con sede e domicilio fiscale in Milano, via Piranesi, 38, codice fiscale 00730870151.

Produttore: Sanofi Pharma Industrie nello stabilimento sito in 440, Avenue du General de Gaulle 14200 Heronville Saint Clair (Francia).

Confezione autorizzata, codici, classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, della legge n. 67/1988:

astuccio contenente 10 bustine da 5 g di granulato senza zucchero;

codice: 028363012 (in base 10) 0V1L 84 (in base 32);

classe *c*).

Composizione: la composizione della specialità medicinale è la seguente: una bustina contiene: principi attivi: paracetamolo 500 mg, acido ascorbico 50 mg; eccipienti: acido citrico anidro 700 mg, aroma composto limone 400 mg, aspartame 25 mg, saccarina sodica 20 mg, silice idratata 50 mg, gelatina 21 mg, giallo di chinolina (E 104) 0,6 mg, sorbitolo 3,2334 g.

Le indicazioni terapeutiche: trattamento sintomatico di stati dolorosi acuti (mal di testa, nevralgie, mal di denti, dolori mestruali) e di stati febbrili.

Regime di dispensazione: la vendita al pubblico della specialità medicinale non è subordinata alla presentazione della ricetta medica.

Decorrenza di efficacia del decreto: 5 maggio 1992.

Decreto n. 259/1992 del 15 aprile 1992

Specialità medicinale: «MEGACE» (megestrolo acetato).

Titolare A.I.C.: Bristol Arzneimittel, Niederlassung, Troisdorf der Bristol Myers GmbH di Troisdorf (Germania) rappresentata in Italia dalla società Bristol Italiana (Sud) S.p.a. con sede e domicilio fiscale in Sermoneta (Latina) via del Murillo, codice fiscale 00136120599.

Produttore: Bristol Arzneimittel Niederlassung Troisdorf der Bristol Myers GmbH nello stabilimento sito in Troisdorf (Germania).

Confezione autorizzata, codici, prezzo, classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, della legge n. 67/1988:

30 compresse da mg 160;

codice: 027597020 (in base 10) 0UB66W (in base 32);

prezzo: L. 153.050;

classe: *b*).

Composizione: ogni compressa contiene: megestrolo acetato mg 160; eccipienti: lattosio mg 227, cellulosa microcristallina mg 122, carbossimetil amido sodico mg 28, povidone mg 8, silice colloidale mg 3, magnesio stearato mg 2.

Indicazioni terapeutiche: il prodotto è indicato nel trattamento palliativo del carcinoma della mammella o dell'endometrio in fase avanzata.

Regime di dispensazione: la vendita al pubblico della specialità medicinale è vietata trattandosi di prodotto che può essere impiegato soltanto negli ospedali e case di cura.

Decorrenza di efficacia del decreto: 5 maggio 1992.

Decreto n. 260/1992 del 15 aprile 1992

Specialità medicinale: «RELIPAIN» (morfina solfato) capsule.

Titolare A.I.C.: Laboratoires Ethyfarm S.R. - Saint Malo - Francia, rapresentata dalla Farmitalia Carlo Erba S.r.l., con sede e domicilio fiscale in Milano, via Imbonati, 24 - codice fiscale 07608290156.

Produttore: Laboratoires Ethyfarm S.R. nello stabilimento di Houdan - Francia.

Confezioni autorizzate, codici, prezzi, classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, della legge n. 67/1988:

1) 16 capsule mg 10;

codice: 028103012 (in base 10) 0UTNC4 (in base 32);

prezzo: L. 7.550;

classe: *a*) con quota di partecipazione alla spesa da parte dell'assistito nella misura del 30% e con decorrenza 1° giugno 1992;

2) 16 capsule mg 30;

codice: 028103024 (in base 10) 0UTNCJ (in base 32);

prezzo: L. 15.450;

classe: *a*) con quota di partecipazione alla spesa da parte dell'assistito nella misura del 30% e con decorrenza: 1° giugno 1992;

3) 16 capsule mg 60.

codice: 028103036 (in base 10) 0UTNCW (in base 32);

prezzo: L. 24.750;

classe: *a*) con quota di partecipazione alla spesa da parte dell'assistito nella misura del 30% e con decorrenza: 1° giugno 1992;

4) 16 capsule mg 100.

codice: 028103048 (in base 10) 0UTND8 (in base 32);

prezzo: L. 37.650;

classe: *a*) con quota di partecipazione alla spesa da parte dell'assistito nella misura del 30% e con decorrenza: 1° giugno 1992.

Composizione:

ogni capsula da mg 10 contiene: morfina solfato 10 mg; eccipienti: microgranuli di saccarosio e amido di mais 9.850 mg, polietilenglicole 4000 2.375 mg, aquacoat ECD 30 2.5 mg, dibutilsebacato 0.625 mg, talco 0.150 mg. Costituenti della capsula: gelatina 38.613 mg, giallo chinoleina E 104 0.075 mg, biossido di titanio E 171 0,312 mg;

ogni capsula da 30 mg contiene: morfina solfato 30 mg; eccipienti: microgranuli di saccarosio e amido di mais 29.550 mg, polietilenglicole 4000 7.125 mg, aquacoat ECD 30 7.5 mg, dibutilsebacato 1.875 mg, talco 0.450 mg. Costituenti della capsula: gelatina 38.772 mg, biossido di titanio E 171 0.208 mg, crinosina E 127 0,020 mg;

ogni capsula da mg 60 contiene: morfina solfato 60 mg; eccipienti: microgranuli di saccarosio e amido di mais 59.100 mg, polietilenglicole 4000 14.250 mg; acquacoat ECD 30 15.00 mg, dibutilsebacato 3.750 mg, talco 0.900 mg. Costituenti della capsula: gelatina 48.608 mg, biossido di titanio E 171 0.196 mg, giallo aranciato S E110 0,196 mg;

ogni capsula da 100 mg contiene: morfina solfato 100 mg; eccipienti: microgranuli di saccarosio e amido di mais 98.500 mg, polietilenglicole 4000 23.750 mg; aquacoat ECD 30 25.00 mg, dibutilsebacato 6.250 mg, talco 1.500 mg. Costituenti della capsula: gelatina 61.504 mg, biossido di titanio E 171 0.496 mg.

Indicazioni terapeutiche: dolori cronici e/o resistenti agli antibiotici, in particolare dolori di origine cancerosa.

La vendita del prodotto è subordinata alla presentazione di ricetta medica non ripetibile.

Decorrenza di efficacia del decreto: 5 maggio 1992.

Decreto n. 261/1992 del 15 aprile 1992

Specialità medicinale: «METRONIDAZOLO SAME».

Titolare A.I.C.: Savoma Medicinali S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Parma, via Baganza, 2; codice fiscale 00152270344.

Produttore: Savoma Medicinale S.p.a. nello stabilimento sito in Parma, via Baganza, 2.

Confezione autorizzata, codici, classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, legge n. 67/1988:

tubo g 30 di gel all'1%;
codice: 028523013 (in base 10) 0V6GJ5 (in base 32);
classe: *d)*.

Composizione: 100 g di gel contengono: metronidazolo 1,0 g; eccipienti: ottildodecanolo 5,0 g, gliceridi poliglicolisati saturi 5,0 g, polimero carbossivinilico 0,7 g, metile-p-idrossibenzoato 0,18 g, sodio idrossico 0,07 g, sodio edetato 0,05 g, acqua depurata 88,0 g.

Indicazioni terapeutiche: il Metronidazolo Same è indicato per applicazione topica nel trattamento delle papule, pustole infiammatorie e dell'eritema della rosacea.

Regime di dispensazione: la vendita al pubblico del prodotto è subordinata alla presentazione di ricetta medica.

Decorrenza di efficacia del decreto: 5 maggio 1992.

Decreto n. 267/1992 del 16 aprile 1992

Specialità medicinale: «XIMADERM» (rifaximina) pomata al 5%.

Titolare A.I.C.: Wharton S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Bologna - Via Ragazzi del '99, 5 - cod. fisc. 00878760370.

Produttore: Wharton S.r.l., nello stabilimento consortile sito in Alanno Scalo (Pescara).

Confezione autorizzata, codici, prezzi, classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, della legge n. 67/1988:

tubo da g 30 di pomata al 5% di rifaximina;
codice: 027040029 (in base 10) 0TT68X (in base 32);
prezzo: L. 21.100;
classe: *a)* con quota di partecipazione alla spesa da parte dell'assistito nella misura del 50% e con decorrenza: 1° giugno 1992.

Composizione: 100 g di pomata contengono: principio attivo: rifaximina g 5,00; eccipienti: vasellina bianca F.U. g 10,00, paraffina liquida F.U. g 72,00, cera bianca F.U. g 3,00, olio di ricino idrogenato USP XXI N.F. g 5,00, metilglucosio dioleato g 5,00.

Indicazioni terapeutiche: infezioni cutanee da germi piogeni sensibili alla rifaximina:

impetigine contagiosa;
intertrigine;
ectima;
follicolite;
foruncolo;
cheilite angolare;
idrosoadenite;
eritrasma.

Regime di dispensazione: la vendita al pubblico è subordinata alla presentazione di ricetta medica.

Decorrenza di efficacia del decreto 5 maggio 1992

Decreto n. 295/1992 del 30 aprile 1992

Specialità medicinale: «RETIPLUS SAME» (tretinoina), nelle forme crema allo 0,05% e lozione allo 0,05%.

Titolare A.I.C.: Savoma Medicinali S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Parma, via Baganza, 2; codice fiscale 00152270344.

Produttore: Savoma Medicinali S.p.a. - stabilimento sito in Parma, via Baganza, 2.

Confezioni autorizzate, codici, classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, della legge n. 67/1988:

1) tubo da g 20 di crema allo 0,05%;
codice: 027707013 (in base 10) 0UFKN5 (in base 32);
classe: *d)*;

2) flacone da ml 20 di lozione allo 0,05%;
codice: 027707025 (in base 10) 0UFKNK (in base 32);
classe: *d)*.

Composizione:

100 g di crema contengono: tretinoina 0,05 g; eccipienti: alcool cetilico 3,00 g, acido stearico 8,00 g, miristato di isopropile 8,00 g, polisorbato 60 6,50 g, sorbitan monostearato 0,90 g, acido sorbico 0,20 g, sodio edetato 0,01 g, butil-idrossitoluene 0,10 g, acqua depurata 68,24 g;

100 ml di lozione contengono: tretinoina 0,05 g; eccipienti: glicol propilenico 39,44 g, butil-idrossitoluene 0,10 g, alcool etilico 50,00 g.

Indicazioni terapeutiche: acne volgare.

Regime di dispensazione: la vendita al pubblico della specialità medicinale è subordinata a presentazione di ricetta medica.

Decorrenza di efficacia del decreto: 5 maggio 1992.

Decreto n. 296/1992 del 30 aprile 1992

Specialità medicinale: «ISOCOLAN» soluzione estemporanea.

Titolare A.I.C.: Giuliani S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Milano, via Palagi n. 2; codice fiscale 00752450155.

Produttore: Giuliani S.p.a. nel proprio stabilimento sito in Cernusco (Milano), via Sondrio n. 12.

Confezioni autorizzate, codici, classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, della legge n. 67/1988:

1) 2 buste da g 34,8 + contenitore in plastica tarato a ml 500;
codice: 027593019 (in base 10) 0UB29V (in base 32),
classe: *d)*;

2) 4 buste da g 34,8 + contenitore in plastica tarato a ml 500;
codice: 027593021 (in base 10) 0UB29X (in base 32);
classe: *d)*;

3) 8 buste da g 34,8 + contenitore in plastica tarato a ml 500;
codice: 027593033 (in base 10) 0UB2B9 (in base 32);
classe: *d)*.

Composizione: ogni busta da 34,8 g, da sciogliere in 500 ml di acqua, contiene: principi attivi: polietilenglicole 4000 (PEG) g 29,500, sodio solfato g 2,843, sodio bicarbonato g 0,843, sodio cloruro g 0,733, potassio cloruro g 0,371; eccipienti: acesulfame K g 0,078, sodio ciclamato g 0,096, saccarina g 0,021, aroma naturale g 0,315.

Indicazioni terapeutiche:

situazioni cliniche in cui si richiede una completa detersione e la pulizia del colon;

trattamento saltuario della stipsi di tipo funzionale.

Regime di dispensazione: la vendita del prodotto è subordinata alla presentazione di ricetta medica.

Decorrenza di efficacia del decreto: 5 maggio 1992.

Decreto n. 297/1992 del 30 aprile 1992

Specialità medicinale: «ISOZETA» soluzione estemporanea.

Titolare A.I.C.: Zeta Farmaceutici S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Vicenza, via Mentana n. 38; codice fiscale 00330790247.

Produttore: Zeta Farmaceutici S.p.a. nel proprio stabilimento sito in Sandrigo (Vicenza), via Galvani n. 10.

Confezioni autorizzate, codici, classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, della legge n. 67/1988:

1) 2 buste da g 34,8 + contenitore in plastica tarato a ml 500;
codice: 027595014 (in base 10) 0UB486 (in base 32);
classe: *d)*;

2) 4 buste da g 34,8 + contenitore in plastica tarato a ml 500;
codice: 027595026 (in base 10) 0UB48L (in base 32);
classe: *d)*;

3) 8 buste da g 34,8 + contenitore in plastica tarato a ml 500;
codice: 027595038 (in base 10) 0UB48Y (in base 32);
classe: *d)*.

Composizione: ogni busta da 34,8 g, da sciogliere in 500 ml di acqua, contiene: principi attivi: polietilenglicole 4000 (PEG) g 29,500, sodio solfato g 2,843, sodio bicarbonato g 0,843, sodio cloruro g 0,733, potassio cloruro g 0,371; eccipienti: acesulfame K g 0,078, sodio ciclamato g 0,096, saccarina g 0,021, aroma naturale g 0,315;

Indicazioni terapeutiche:

situazioni cliniche in cui si richiede una completa detersione e la pulizia del colon;

trattamento saltuario della stipsi di tipo funzionale.

Regime di dispensazione: la vendita del prodotto è subordinata alla presentazione di ricetta medica.

Decorrenza di efficacia del decreto: 5 maggio 1992.

Decreto n. 298/1992 del 30 aprile 1992

Specialità medicinale: «HONEYFLU» sciroppo al miele.

Titolare A.I.C.: Kalopharma S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Milano, piazzetta Bossi, 3; codice fiscale 00431700483.

Produttore: Kalopharma S.p.a., stabilimento sito in Sesto Fiorentino (Firenze), via Corsi Salviati, 27.

Confezioni autorizzate, codici, classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, della legge n. 67/1988:

flacone da ml 200 di sciroppo al miele;

codice: 028293013 (in base 10) 0UZFWP (in base 32);

classe: *c)*.

Composizione: 100 ml di sciroppo contengono: paracetamolo g 2, destrometorfano bromidrato g 0,065; eccipienti e coadiuvanti: glicol propilenico F.U. g 13, glicerolo F.U. g 12, alcool etilico g 8.1, aroma g 0,3, miele purificato q.b. a 100 ml.

Indicazioni terapeutiche: sedativo della tosse quando accompagnata da stati febbrili, specie di origine influenzale.

Regime di dispensazione: la vendita al pubblico della specialità medicinale non è subordinata alla presentazione di ricetta medica.

Decorrenza di efficacia del decreto: 5 maggio 1992.

Decreto n. 299/1992 del 30 aprile 1992

Specialità medicinale: «RIBOTREX» (azitromicina) nelle forme «capsule» da mg 250, polvere per «sospensione» orale uso pediatrico e «compresse» divisibili x mg 500.

Titolare A.I.C.: Ellem Industria farmaceutica S.r.l., con sede e domicilio fiscale in Milano, corso di Porta Ticinese, 89; codice fiscale 10128980157.

Produttore: Pfizer Italiana S.p.a. nello stabilimento comune sito in Latina, s.s. 156, km 50.

Confezioni autorizzate, codici, prezzi, classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, della legge n. 67/1988:

1) Ribotrex capsule:

6 capsule da mg 250;

codice: 028177018 (in base 10) 0UVWMU (in base 32);

prezzo L. 47.450;

classe: *a)*, con quota di partecipazione alla spesa da parte dell'assistito nella misura del 50% e con applicazione del disposto dell'art. 6 del decreto ministeriale 7 marzo 1985 (supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 71 del 23 marzo 1985), e con decorrenza dal 1° giugno 1992;

2) Ribotrex sospensione:

flacone di polvere per sospensione orale uso pediatrico x mg 1500 (40 mg/1 ml);

codice: 028177020 (in base 10) 0UVWMW (in base 32);

prezzo L. 47.650;

classe: *a)*, con quota di partecipazione alla spesa da parte dell'assistito nella misura del 50% e con applicazione del disposto dell'art. 6 del decreto ministeriale 7 marzo 1985 (supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 71 del 23 marzo 1985), e con decorrenza dal 1° giugno 1992;

3) Ribotrex compresse:

3 compresse divisibili da mg 500;

codice: 028177032 base 10) 0UVWN8 (in base 32);

prezzo L. 47.450;

classe: *a)*, con quota di partecipazione alla spesa da parte dell'assistito nella misura del 50% e con applicazione del disposto dell'art. 6 del decreto ministeriale 7 marzo 1985 (supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 71 del 23 marzo 1985), e con decorrenza dal 1° giugno 1992.

Composizione:

una capsula da 250 mg, contiene: principio attivo: azitromicina base mg 250 (come azitromicina biidrato); eccipienti: lattosio anidro mg 152, amido di mais mg 47, magnesio stearato mg 8, sodio laurilsolfato mg 1;

polvere per sospensione orale uso pediatrico: la sospensione ricostituita contiene 40 mg di azitromicina per ml (200 mg per una dose di 5 ml).

La composizione per 100 grammi di polvere è la seguente: principio attivo: azitromicina base g 4.8 (come azitromicina biidrato); eccipienti: saccarosio g 91.6, sodio fosfato tribasico dodecaidrato g 1.0, sodio benzoato g 0,4, idrossipropilcellulosa g 0.2, gomma xantana g 0.2, aroma di ciliegia g 0,4, aroma di vaniglia g 0.8, aroma di banana g 0,6;

una compressa da 500 mg contiene: principio attivo: azitromicina base mg 500 (come azitromicina biidrato); eccipienti: amido pregelatinizzato mg 54, calcio fosfato bibasico anidro mg 278, sodio carbossimetilcellulosa mg 18, magnesio stearato mg 24, sodio laurilsolfato mg 3, titanio biossido mg 8, idrossipropilmetilcellulosa E3 mg 8, idrossipropil-metilcellulosa E5 mg 9, polietilenglicole 400 mg 2, polietilenglicole 6000 mg 0,1, polisorbato 80 mg 0.2.

Indicazioni terapeutiche: trattamento delle infezioni causate da germi sensibili all'azitromicina. Infezioni delle alte vie respiratorie (incluse otiti medie, sinusiti, tonsilliti e faringiti), infezioni delle basse vie respiratorie (incluse bronchiti e polmoniti), infezioni odontostomatologiche, infezioni della cute e dei tessuti molli, uritriti non gonbcocciche (chlamydia trachomatis).

Regime di dispensazione: la vendita al pubblico della specialità medicinale è subordinata alla presentazione di ricetta medica.

Decorrenza di efficacia del decreto: 5 maggio 1992.

Decreto n. 300/1992 del 30 aprile 1992

Specialità medicinale: «ZITROMAX» (azitromicina) nelle forme capsule da mg 250, polvere per «sospensione» orale uso pediatrico e «compresse» divisibili x mg 500.

Titolare A.I.C.: Pfizer Italiana S.p.a. con sede e domicilio fiscale in Latina, s.s. 156, km 50; codice fiscale 00192900595.

Produttore: la società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento comune sito in Latina, s.s. 156, km 50.

Confezioni autorizzate, codici, prezzi, classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, della legge n. 67/1988:

1) Zitromax capsule:

6 capsule da mg 250;

codice: 027860016 (in base 10) 0UL71J (in base 32);

prezzo: L. 47.450;

classe: *a)*, con quota di partecipazione alla spesa da parte dell'assistito nella misura del 50% e con applicazione del disposto dell'art. 6 del decreto ministeriale 7 marzo 1985 (supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 71 del 23 marzo 1985), e con decorrenza dal 1° giugno 1992;

2) Zitromax sospensione:

flacone di polvere per sospensione orale uso pediatrico x mg 1500 (40 mg/1 ml);

codice: 027860028 (in base 10) 0UL71W (in base 32);

prezzo: L. 47.650;

classe: *a)*, con quota di partecipazione alla spesa da parte dell'assistito nella misura del 50% e con applicazione del disposto dell'art. 6 del decreto ministeriale 7 marzo 1985 (supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 71 del 23 marzo 1985), e con decorrenza dal 1° giugno 1992;

3) Zitromax compresse:

3 compresse divisibili da mg 500;

codice: 027860042 (in base 10) 0UL72B (in base 32);

prezzo: L. 47.450;

classe: *a)*, con quota di partecipazione alla spesa da parte dell'assistito nella misura del 50% e con applicazione del disposto dell'art. 6 del decreto ministeriale 7 marzo 1985 (supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 71 del 23 marzo 1985), e con decorrenza dal 1° giugno 1992.

Composizione:

una capsula da mg 250, contiene: principio attivo: azitromicina base mg 250 (come azitromicina biidrato); eccipienti: lattosio anidro mg 152, amido di mais mg 47, magnesio stearato mg 8, sodio laurilsolfato mg 1;

polvere per sospensione orale uso pediatrico: la sospensione ricostituita contiene 40 mg di azitromicina per ml (200 mg per una dose di 5 ml).

La composizione per 100 grammi di polvere è la seguente:

principio attivo: azitromicina base g 4,8 (come azitromicina biidrato); eccipienti: saccarosio g 91,6, sodio fosfato tribasico dodecaidrato g 1,0, sodio benzoato g 0,4, idrossipropilcellulosa g 0,2, gomma xantana g 0,2, aroma di ciliegia g 0,4, aroma di vaniglia g 0,8, aroma di banana g 0,6;

una compressa divisibile da 500 mg contiene:

principio attivo: azitromicina base mg 500 (come azitromicina biidrato); eccipienti: amido pregelatinizzato mg 54, calcio fosfato bibasico anidro mg 278, sodio carbossimetilcellulosa mg 18, magnesio stearato mg 24, sodio laurilsolfato mg 3, titanio biossido mg 8, idrossipropilmetilcellulosa E3 mg 8, idrossipropil-metilcellulosa E5 mg 9, polietilenglicole 400 mg 2, polietilenglicole 6000 mg 0,1, polisorbato 80 mg 0,2.

Indicazioni terapeutiche: trattamento delle infezioni causate da germi sensibili all'azitromicina. Infezioni delle alte vie respiratorie (incluse otiti medie, sinusiti, tonsilliti e faringiti), infezioni delle basse vie respiratorie (incluse bronchiti e polmoniti), infezioni odontostomatologiche, infezioni della cute e dei tessuti molli, uritriti non gonococciche (Chlamydia trachomatis).

Regime di dispensazione: la vendita al pubblico della specialità medicinale è subordinata alla presentazione di ricetta medica.

Decorrenza di efficacia del decreto: 5 maggio 1992.

Decreto n. 301/1992 del 30 aprile 1992

Specialità medicinale: «AZITROCIN» (azitromicina) nelle forme capsule da mg 250, polvere per sospensione orale uso pediatrico e compresse divisibili × mg 500.

Titolare A.I.C.: Roerig farmaceutici italiana S.r.l., con sede e domicilio fiscale in Latina, s.s. 156, km 47,415; codice fiscale 06320490581.

Produttore: Pfizer italiana S.p.a. nello stabilimento comune sito in Latina, s.s. 156, km 50.

Confezioni autorizzate, codici, prezzi, classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, della legge n. 67/1988:

1) Azitrocin capsule:

6 capsule da mg 250;

codice: 027897014 (in base 10) 0UMC5Q (in base 32);

prezzo: L. 47.450;

classe: *a)*, con quota di partecipazione alla spesa da parte dell'assistito nella misura del 50% e con applicazione del disposto dell'art. 6 del decreto ministeriale 7 marzo 1985 (supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 71 del 23 marzo 1985), e con decorrenza dal: 1° giugno 1992.

2) Azitrocin sospensione:

flacone di polvere per sospensione orale uso pediatrico × mg 1500 (40 mg/1 ml);

codice: 027897026 (in base 10) 0UMC62 (in base 32);

prezzo: L. 47.650;

classe: *a)*, con quota di partecipazione alla spesa da parte dell'assistito nella misura del 50% e con applicazione del disposto dell'art. 6 del decreto ministeriale 7 marzo 1985 (Supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 71 del 23 marzo 1985), e con decorrenza dal: 1° giugno 1992.

3) Azitrocin compresse:

3 compresse divisibili da mg 500;

codice: 027897040 (in base 10) 0UMC6J (in base 32);

prezzo: L. 47.450;

classe: *a)*, con quota di partecipazione alla spesa da parte dell'assistito nella misura del 50% e con applicazione del disposto dell'art. 6 del decreto ministeriale 7 marzo 1985 (supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 71 del 23 marzo 1985), e con decorrenza dal: 1° giugno 1992.

Composizione:

una capsula da mg 250, contiene:

principio attivo: azitromicina base mg 250 (come azitromicina biidrato); eccipienti: lattosio anidro mg 152, amido di mais mg 47, magnesio stearato mg 8, sodio laurilsolfato mg 1;

polvere per sospensione orale uso pediatrico:

la sospensione ricostituita contiene 40 mg di azitromicina per ml (200 mg per una dose di 5 ml).

La composizione per 100 grammi di polvere è la seguente:

principio attivo: azitromicina diidrato g 4,8 (come azitromicina biidrato); eccipienti: saccarosio g 91,6, sodio fosfato tribasico dodecaidrato g 1,0, sodio benzoato g 0,4, idrossipropilcellulosa g 0,2, gomma xantana g 0,2, aroma di ciliegia g 0,4, aroma di vaniglia g 0,8, aroma di banana g 0,6;

una compressa da 500 mg contiene:

principio attivo: azitromicina base mg 500 (come azitromicina biidrato); eccipienti: amido pregelatinizzato mg 54, calcio fosfato bibasico anidro mg 278, sodio carbossimetilcellulosa mg 18, magnesio stearato mg 24, sodio laurilsolfato mg 3, titanio biossido mg 8, idrossipropilmetilcellulosa E3 mg 8, idrossipropil-metilcellulosa E5 mg 9, polietilenglicole 400 mg 2, polietilenglicole 6000 mg 0,1, polisorbato 80 mg 0,2.

Indicazioni terapeutiche: trattamento delle infezioni causate da germi sensibili all'azitromicina. Infezioni delle alte vie respiratorie (incluse otiti medie, sinusiti, tonsilliti e faringiti), infezioni delle basse vie respiratorie (incluse bronchiti e polmoniti), infezioni odontostomatologiche, infezioni della cute e dei tessuti molli, uritriti non gonococciche (Chlamydia trachomatis).

Regime di dispensazione: la vendita al pubblico della specialità medicinale è subordinata alla presentazione di ricetta medica.

Decorrenza di efficacia del decreto: 5 maggio 1992.

Decreto n. 302/1992 del 30 aprile 1992

Specialità medicinale: «TREZID» (azitromicina) nelle forme capsule da mg 250, polvere per sospensione orale uso pediatrico e compresse divisibili × mg 500.

Titolare A.I.C.: Sigma Tau industrie farmaceutiche riunite S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Roma, viale Shakespeare, 47; codice fiscale 00410650584.

Produttore: Pfizer italiana S.p.a. nello stabilimento comune sito in Latina, s.s. 156, km 50.

Confezioni autorizzate, codici, prezzi, classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, della legge n. 67/1988:

1) Trezid capsule:

6 capsule da mg 250;

codice: 027948013 (in base 10) 0UNWZF (in base 32);

prezzo: L. 47.450;

classe: *a)*, con quota di partecipazione alla spesa da parte dell'assistito nella misura del 50% e con applicazione del disposto dell'art. 6 del decreto ministeriale 7 marzo 1985 (supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 71 del 23 marzo 1985), e con decorrenza dal: 1° giugno 1992.

2) Trezid sospensione:

flacone di polvere per sospensione orale uso pediatrico × mg 1500 (40 mg/1 ml);

codice: 027948025 (in base 10) 0UNWXT (in base 32);

prezzo: L. 47.650;

classe: *a)* con quota di partecipazione alla spesa da parte dell'assistito nella misura del 50% e con applicazione del disposto dell'art. 6 del decreto ministeriale 7 marzo 1985 (supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 71 del 23 marzo 1985), e con decorrenza dal: 1° giugno 1992.

3) Trezid compresse:

3 compresse divisibili da mg 500;

codice: 027948037 (in base 10) 0UNX05 (in base 32);

prezzo: L. 47.450;

classe: *a)*, con quota di partecipazione alla spesa da parte dell'assistito nella misura del 50% e con applicazione del disposto dell'art. 6 del decreto ministeriale 7 marzo 1985 (supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 71 del 23 marzo 1985), e con decorrenza dal: 1° giugno 1992.

Composizione:

una capsula da mg 250, contiene:

principio attivo: azitromicina base mg 250 (come azitromicina biidrato); eccipienti: lattosio anidro mg 152, amido di mais mg 47, magnesio stearato mg 8, sodio laurilsolfato mg 1;

polvere per sospensione orale uso pediatrico:

la sospensione ricostituita contiene 40 mg di azitromicina per ml (200 mg per una dose di 5 ml).

La composizione per 100 grammi di polvere è la seguente:

principio attivo: azitromicina base g 4,8 (come azitromicina biidrato); eccipienti: saccarosio g 91,6, sodio fosfato tribasico dodecaidrato g 1,0, sodio benzoato g 0,4, idrossipropilcellulosa g 0,2, gomma xantana g 0,2, aroma di ciliegia g 0,4, aroma di vaniglia g 0,8, aroma di banana g 0,6;

una compressa divisibile da 500 mg contiene:

principio attivo: azitromicina base mg 500 (come azitromicina biidrato); eccipienti: amido pregelatinizzato mg 54, calcio fosfato bibasico anidro mg 278, sodio carbossimetilcellulosa mg 18, magnesio stearato mg 24, sodio laurilsolfato mg 3, titanio biossido mg 8, idrossipropilmetilcellulosa E3 mg 8, idrossipropil-metilcellulosa E5 mg 9, polietilenglicole 400 mg 2, polietilenglicole 6000 mg 0,1, polisorbato 80 mg 0,2.

Indicazioni terapeutiche: trattamento delle infezioni causate da germi sensibili all'azitromicina. Infezioni delle alte vie respiratorie (incluse otiti medie, sinusiti, tonsilliti e faringiti), infezioni delle basse vie respiratorie (incluse bronchiti e polmoniti), infezioni odontostomatologiche, infezioni della cute e dei tessuti molli, uritriti non gonococciche (Chlamydia trachomatis).

Regime di dispensazione: la vendita al pubblico della specialità medicinale è subordinata alla presentazione di ricetta medica.

Decorrenza di efficacia del decreto: 5 maggio 1992.

Con i decreti ministeriali di seguito elencati è stata concessa, alle condizioni appresso specificate, l'autorizzazione all'immissione in commercio delle sottoindicate nuove forme farmaceutiche di specialità medicinali:

Decreto n. 263 1992 del 30 aprile 1992

Specialità medicinale: «PSYCOTON» (piracetam) nelle forme: compresse da g 1,2, bustine da g 1,5 e bustine da g 3, rispettivamente nuovo dosaggio e nuove forme farmaceutiche di specialità medicinale già registrata.

Titolare A.I.C.: Esseti S.a.s. di A. Jevoli e C. Laboratorio chimico farmaco biologico, codice fiscale 01172090639, con sede legale e domicilio fiscale in Napoli, largo S. Maria La Nova n. 9.

Produttore: società titolare dell'A.I.C., stabilimento sito in S. Giorgio a Cremano (Napoli).

Confezioni autorizzate, codici, prezzi, classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, della legge n. 67/1988:

1) blister da 40 compresse × g 1,2:

codice: 025039076 (in base 10) 0RW474 (in base 32);

prezzo: L. 15.000;

classe: *a)*, con quota di partecipazione alla spesa da parte dell'assistito nella misura del 50% e decorrenza dal 1° giugno 1992.

2) 30 bustine × g 1,5;

codice: 025039088 (in base 10) 0RW47J (in base 32);

prezzo: L. 14.550;

classe: *a)*, con quota di partecipazione alla spesa da parte dell'assistito nella misura del 50% e con decorrenza dal: 1° giugno 1992.

3) 30 bustine × g 3

codice: 025039090 (in base 10) 0RW47L (in base 32);

classe: *a)* con quota di partecipazione alla spesa da parte dell'assistito nella misura del 50% e con decorrenza dal: 1° giugno 1992.

Composizione:

una compressa da g 1,2 contiene:

principio attivo: piracetam mg 1200; eccipienti: amido di mais mg 43,6; povidone mg 24,0; magnesio stearato mg 2,4; idrossipropilmetilcellulosa mg 10,0; etilcellulosa mg 3,42; idrossipropilcellulosa mg 2,5; sorbitan mono-9-ottadecenoate poli (ossi-1,2-etanetil) derivato mg 0,43; titanio biossido mg 3,63;

una bustina da g 1,5 contine:

principio attivo: piracetam g 1,5; eccipienti: saccarosio g 3,5; ammonio glicirrizinato g 0,5; saccarina g 0,2; essenza di vaniglia g 0,75;

una bustina da g 3 contiene:

principio attivo: piracentam g 3; eccipienti: saccarosio g 3,5; ammonio glicirrizinato g 0,5; saccarina g 0,4; essenza di vaniglia g 0,8.

Indicazioni terapeutiche: sindromi mentali da insufficienza cerebrale, disturbi del rendimento mentale nell'anziano.

Regime di dispensazione: la vendita al pubblico della specialità medicinale è subordinata alla presentazione di ricetta medica.

Decorrenza di efficacia del decreto: 5 maggio 1992.

Decreto n. 264 1992 del 15 aprile 1992

Specialità medicinale: «CALCIUM SANDOZ FORTE BUSTINE» (nuova forma farmaceutica di specialità medicinale già autorizzata).

Titolare A.I.C.: Sandoz prodotti farmaceutici S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Milano, via Arconati n. 1, codice fiscale 07195130153.

Produttore: produzione e controllo: Sandoz prodotti farmaceutici S.p.a. negli stabilimenti comuni siti in Milano, via B. Quaranta n. 12 e in Cinisello Balsamo (Milano) via dei Lavoratori 54.

Riempimento delle bustine: Sandoz prodotti farmaceutici S.p.a. nello stabilimento comune sito in Milano, via B. Quaranta 12; LAMP S. Prospero S.p.a. nello stabilimento sito in S. Prospero (Modena), via della Pace 25-A e S.I.I.T. S.r.l. nello stabilimento sito in Trezzano sul Naviglio (Milano), via Ariosto n. 50.

Confezione autorizzata, codici, prezzo, classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, della legge n. 67 1988:

30 bustine per uso orale;

codice: 005259027 (in base 10) 050HSM (in base 32);

prezzo: L. 6.250;

classe: *a)*, con partecipazione alla spesa da parte dell'assistito nella misura del 50% e con decorrenza dal: 1° giugno 1992.

Composizione:

una bustina contiene: principi attivi: calcio gluconato lattato 2940,00 mg; calcio carbonato 300,00 mg, (corrispondenti a 500,00 mg di calcio ione); eccipienti: acido citrico anidro polvere 1220,00 mg; aspartame 20,00 mg; aroma limone polvere 20,00 mg.

Indicazioni terapeutiche:

Prevenzione e trattamento della deplezione calcica nei casi in cui le sole misure dietetiche risultino inadeguate come nella terapia di mantenimento della tetania calciopriva e nelle ipocalcemie indotte da farmaci.

Osteoporosi, osteomalacia ed altri gravi disturbi della calciofissazione e del metabolismo osseo.

Regime di dispensazione: la vendita al pubblico del prodotto è subordinata alla presentazione di ricetta medica.

Decorrenza di efficacia del decreto: 5 maggio 1992.

Decreto n. 265 1992 del 15 aprile 1992

Specialità medicinale: «FLOMED» (buflomedil cloridrato) ritardo compresse ricoperte a rilascio controllato da mg 600 (nuova forma farmaceutica di specialità medicinale già autorizzata).

Titolare A.I.C.: Pulitzer italiana S.r.l., con sede e domicilio fiscale in Roma, via Tiburtina n. 1004; codice fiscale 03589790587.

Produttore: Pulitzer italiana S.r.l. nello stabilimento consortile sito in Roma, via Tiburtina n. 1004.

Confezione autorizzata, codici, prezzo, classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, della legge n. 67/1988:

ritardo 30 compresse ricoperte a rilascio controllato da mg 600;

codice: 025608074 (in base 10) 0SFHWB (in base 32);

classe: *a)*, con quota di partecipazione alla spesa da parte dell'assistito nella misura del 50% e con decorrenza dal 1° giugno 1992.

Composizione:

ogni compressa ricoperta a rilascio controllo contiene:

principio attivo: buflomedil cloridrato mg 600; eccipienti: gomma adragante F.U. mg 190; agar-agar F.U. mg 40; magnesio stearato F.U. mg 10; copolimeri metacrilici (Eudrafit E3OD) mg 30; titanio biossido F.U. mg 1; polietilenglicole 6000 F.U. mg 5.

Indicazioni terapeutiche: manifestazioni di insufficienza cerebrovascolare: vertigine, tinnito, deterioramento mentale, alterazioni della personalità, labilità di memoria e della capacità di concentrazione, disorientamento spazio-temporale, sequele della apoplessia cerebrale e degli interventi di neurochirurgia.

Insufficienza circolatoria arteriosa degli arti, sindrome e malattia di Raynaud, morbo di Buerger, eritrocianosi, claudicazione intermittente.

Regime di dispensazione: la vendita al pubblico del prodotto è subordinata alla presentazione di ricetta medica.

Decorrenza di efficacia del decreto: 5 maggio 1992.

Decreto n. 266/1992 del 15 aprile 1992

Specialità medicinale: «CRONIZAT» (nizatidina) iniettabile per uso intravenoso - fiale da 100 mg/4 ml, da 150 mg/6 ml e da 300 mg/12 ml (nuove forme farmaceutiche di specialità medicinale già autorizzata).

Titolare A.I.C.. Farmitalia Carlo Erba S.r.l., con sede e domicilio fiscale in Milano, via Imbonati, 24, codice fiscale 07608290156.

Produttore: produzione: Eli Lilly Italia S.p.a. nello stabilimento sito in Sesto Fiorentino (Firenze), via Gramsci 731; controlli: Farmitalia Carlo Erba nello stabilimento consortile sito in Nerviano (Milano), via Milano 68.

Confezioni autorizzate, codici, classificazione, prezzi ai sensi dell'art. 19, comma 4, della legge n. 67/1988:

1) 5 fiale da 100 mg/4 ml:

codice: 026617035 (in base 10) 0TD96C (in base 32);

prezzo: L. 11.250;

classe *b)*;

2) 5 fiale da 150 mg/6 ml:

codice: 026617047 (in base 10) 0TD96R (in base 32);

prezzo: L. 15.900;

classe *b)*;

3) 5 fiale da 300 mg/12 ml:

codice: 026617050 (in base 10) 0TD96U (in base 32);

prezzo: L. 20.950;

classe: *b)*.

Composizione:

una fiala da ml 4 × mg 100 contiene:

principio attivo: nizatidina mg 100; eccipienti: acqua per prep. iniett. q.b. a 4 ml, acido cloridrico 10% q.b., idrossido di sodio 10% q.b.;

una fiala da ml 6 × mg 150 contiene:

principio attivo: nizatidina mg 150; eccipienti: acqua per prep. iniett. q.b. a 6 ml, acido cloridrico 10% q.b., idrossido di sodio 10% q.b.;

una fiala da ml 12 × mg 300 contiene:

principio attivo: nizatidina mg 300; eccipienti: acqua per prep. iniett. q.b. a 12 ml, acido cloridrico 10% q.b., idrossido di sodio 10% q.b.

Indicazioni terapeutiche: la nizatidina iniettabile è indicata nell'ulcera gastrica, ulcera duodenale ed esofagite da reflusso in pazienti ospedalizzati come alternativa alla formulazione orale per la terapia a breve termine in pazienti che non possano assumere terapia per via orale.

Regime di dispensazione: la vendita al pubblico della specialità medicinale è vietata trattandosi di prodotto il cui uso è limitatato agli ospedali e case di cura.

Decorrenza di efficacia del decreto: 5 maggio 1992.

Decreto n. 269/1992 del 16 aprile 1992

Specialità medicinale: «METAMUCIL» (psyllium husk), nelle forme Metamucil polvere all'arancia e Metamucil Instant Mix all'arancia senza zucchero.

Titolare A.I.C.: Richardson GmbH di Gross Gerau (Germania), rappresentata in Italia dalla Procter & Gamble Italia S.p.a., con sede legale è domicilio fiscale in Pomezia (Roma), via Ardeatina, 100, codice fiscale 00439220583.

Produttore: Richardson GmbH stabilimento sito in Gross Gera (Germania).

Confezioni autorizzate, codici, classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, della legge n. 67/1988:

a) flacone × g 200 di polvere all'arancia;

codice: 024399091 (in base 10) 0R8M7M (in base 32);

classe *c)*;

b) flacone × g 400 di polvere all'arancia;

codice: 024399103 (in base 10) 0R8M7Z (in base 32);

classe *c)*;

c) 4 bustine di Instant mix all'arancia senza zucchero;

codice: 024399115 (in base 10) 0R8M8C (in base 32);

classe *c)*;

d) 30 bustine di Instant mix all'arancia senza zucchero;

codice: 024399127 (in base 10) 0R8M8C (in base 32);

classe *c)*;

e) 100 bustine di Instant mix all'arancia senza zucchero;

codice: 024399139 (in base 10) 0R8M93 (in base 32);

classe *c)*.

Composizione:

METAMUCIL polvere all'arancia 100 g di prodotto contengono: principio attivo: psyllium husk 31,279 g; eccipienti: saccarosio 64,535, acido citrico 2,316 g, aroma arancia 1,719 g, Sunset Yellow E110 Lake 0,101 g, Sunset Yellow E110 0,050 g;

METAMUCIL instant mix senza zucchero: 1 bustina da 5,42 g contiene: principio attivo: psyllium husk 3,59 g; eccipienti: bicarbonato di potassio 0,73 g, acido citrico anidro 0,94 g, aroma arancia 0,07 g, aspartame 0,05 g, biossido di silicio 0,027 g, bicarbonato di sodio 0,007 g, Sunset Yellow E110 Lake 0.007 g, Sunset Yellow E110 0,003 g.

Indicazioni terapeutiche: stitichezza.

Regime di dispensazione: la vendita al pubblico della specialità medicinale non è subordinata alla presentazione di ricetta medica.

Decorrenza di efficacia del decreto: 5 maggio 1992.

Decreto n. 308/1992 del 30 aprile 1992

Specialità medicinale: «GENLIP» (Gemfibrozil) granulato da 1200 mg (nuova forma farmaceutica di specialità medicinale già autorizzata).

Titolare A.I.C.: Istituto Lusofarmaco d'Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Carnia, 26, codice fiscale 00714810157.

Produttore:

produzione e controlli analitici: Istituto Lusofarmaco d'Italia S.p.a., stabilimento sito in Milano, via Carnia, n. 26;

imbustamento e confezionamento Ivers Lee S.p.a., stabilimento sito in Caronno Pertusella (Varese), corso della Vittoria, 1533;

microincapsulamento del principio attivo EURAND S.p.a., stabilimento sito in Cinisello Balsamo (Milano), via Privata Pasteur, 1.

Confezione autorizzata, codici, prezzo, classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, della legge n. 67/1988:

7 bustine di granulato da 1200 mg;

codice: 026737041 (in base 10) 0THYDK (in base 32);

prezzo: L. 14.000;

classe *a)*, con quota di partecipazione alla spesa da parte dell'assistito, nella misura del 50%, e con decorrenza dal 1° giugno 1992.

Composizione: una bustina contiene: gemfibrozil in forma microincapsulata mg 1200; eccipienti: gelatina mg 240, silice precipitata mg 94, cellulosa microcristallina mg 250, polisorbato 80 mg 16, sorbitolo mg 2914, vanillina mg 20, aroma arancio mg 92, aroma ananas mg 10, aroma albicocca mg 48, aroma banana mg 56, aroma lampone mg 60.

Indicazioni terapeutiche: iperlipoproteinemie di tipo IV, III, II, di diagnosi sicuramente accertata. Xantomi.

Regime di dispensazione: la vendita al pubblico è subordinata alla presentazione di ricetta medica.

Decorrenza di efficacia del decreto: 5 maggio 1992.

Decreto n. 309/1992 del 30 aprile 1992

Specialità medicinale: «PROTAPHANE HM» Penfill 100 U.I. ML (insulina umana monocomponente da DNA ricombinante) (nuova forma farmaceutica di specialità medicinale già registrata).

Titolare A.I.C.: Novo Nordisk A.S. di Bagsvaerd (Danimarca) rappresentata in Italia dalla società Novo Nordisk farmaceutici S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via dell'Imbrecciato, 129, codice fiscale 03918040589;

Produttore: Novo Nordisk AS di Bagsvaerd (Danimarca).

Confezione autorizzata, codici, prezzo classificazone ai sensi dell'art. 19, comma 4, della legge n. 67/1988:

5 tubofiale (Penfill) da 1,5 ml 100 U.I./ml;

codice: 027561024 (in base 10) 0U9320 (in base 32);

prezzo: L. 24.000;

classe: *a)*, ai sensi dell'art. 10, comma 2, del decreto-legge n. 463/83 convertito nella legge n. 638/83 non è dovuta alcuna spesa da parte dell'assistito.

La prescrivibilità della preparazione con onere a carico del Servizio sanitario nazionale decorre dal 1° giugno 1992.

Composizione: 1 ml di sospensione a pH neutro contiene: principio attivo: 100 U.I. di insulina umana monocomponente da DNA ricombinante (come zinco insulina umana monocomponente); eccipienti: protamina solfato mg 0,35 ca, glicerolo mg 16, metacresolo mg 1,5, fenolo mg 0,65, sodio fosfato biidrato mg 2,4, acqua per preparazioni iniettabili q.b. a ml 1.

Indicazioni terapeutiche: terapia del diabete mellito insulino-dipendente.

L'uso dell'insulina umana monocomponente potrebbe essere di particolare utilità nelle seguenti evenienze: allergia all'insulina, lipoatrofia causata da insulina, insulino-resistenza di tipo immunologico e probabilmente nel diabete instabile. Come tutte le insuline ritardo Protaphane HM non è in grado di sostituire l'insulina ad azione rapida nelle situazioni di emergenza.

Regime di dispensazione: la vendita al pubblico è subordinata alla presentazione di ricetta medica.

Decorrenza di efficacia del decreto: 5 maggio 1992.

Decreto n. 310/1992 del 30 aprile 1992

Specialità medicinale: «NERISONA» (diflucortolone valerato) nelle forme «NERISONA^R FORTE POMATA» e «NERISONA^R FORTE UNGUENTO» (nuove forme farmaceutiche di specialità medicinale già registrata).

Titolare A.I.C.: Schering S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via L. Mancinelli, 11, codice fiscale 00750320152.

Produttore: società titolare dell'AIC - stabilimento sito in Segrate (Milano), via E. Schering.

Confezioni autorizzate, codici, prezzi, classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, della legge n. 67/1988:

1) tubo × g 20 di pomata tipo «Forte allo 0,3%»;
codice: 023722135 (in base 10) 0QMY4R (in base 32);
prezzo: L. 14.750;
classe *a)*, con quota di partecipazione alla spesa da parte dell'assistito, nella misura del 50%, e con decorrenza dal 1° giugno 1992.

2) tubo × g 20 di unguento tipo «forte allo 0,3%»;
codice: 023722147 (in base 10) 0QMY53 (in base 32);
prezzo: L. 14.750;
classe: *a)*, con quota di partecipazione alla spesa da parte dell'assistito nella misura del 50% e con decorrenza dal 1° giugno 1992.

Composizione:

100 g di pomata di tipo «forte» contengono:

principio attivo: diflucortolone valerato g 0,3; eccipienti: cera bianca g 4, paraffina liquida g 23,7, vaselina bianca g 35, esteri alifatici ad alto p.m. g 7, acqua depurata g 30;

100 g di unguento tipo «forte» contengono:

principio attivo: diflucortolone valerato g 0,3; eccipienti: paraffina liquida g 36,7, vaselina bianca g 45,0, idrocarburi a catena ramificata g 15,0, olio di ricino idrogenato g 3,0.

Indicazioni terapeutiche:

placche localizzate resistenti di: psoriasi, lichenificazione, lupus eritematoso discoide, lichen ipertrofico;

cicatrici ipertrofiche.

Regime di dispensazione: la vendita al pubblico della specialità medicinale è subordinata alla presentazione di ricetta medica.

Decorrenza di efficacia del decreto: 5 maggio 1992.

Decreto n. 312/1992 del 30 aprile 1992

Specialità medicinale: «ALGOCOR RETARD» (gallopamil) compresse da mg 100 (nuova forma farmaceutica di specialità medicinale già registrata).

Titolare A.I.C.: Ravizza S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Muggiò (Milano), via Europa, 35, codice fiscale 08501270154.

Produttore: Ravizza S.p.a., stabilimento consortile sito in Muggiò, via Europa, 35.

Confezione autorizzata, codici prezzo, classificazione ai sensi dell'art. 1, comma 4, della legge n. 67/1988:

30 compresse da mg 100;

codice: 025817040 (in base 10) 0SMVYJ (in base 32);

prezzo: L. 24.150;

classe *a)*, con quota di partecipazione alla spesa da parte dell'assistito, nella misura del 50%, e con decorrenza dal 1° giugno 1992.

Composizione: ogni compressa contiene: gallopamil cloridrato mg 100,000; eccipienti: sodio alginato mg 266,000, capolimero metacrilico mg 66,000, polivinilpirrolidone mg 14,00, cellulosa microgranulare mg 10,300, talco mg 4,800, magnesio stearato mg 4,000, titanio biossido mg 3,584, idrossipropilmetilcellulosa mg 2,800, polietilinenglicole 400 mg 0,720, polietilenglicole 6000 mg 0,480, colorante E 172 mg 0,016.

Indicazioni terapeutiche: trattamento della cardiopatia ischemica (angina pectoris: angina da sforzo, angina a riposo compresa l'angina vasospastica di Prinzmetal e forme miste: angina post-infartuale).

Regime di dispensazione: la vendita al pubblico è subordinata alla presentazione di ricetta medica.

Decorrenza di efficacia del decreto: 5 maggio 1992.

Decreto n. 312/1992 del 30 aprile 1992

Specialità medicinale: «ALFOSPAS» (tiropramide cloridrato) capsule a cessione regolata da 200 mg (nuova forma farmaceutica di specialità medicinale già registrata).

Titolare A.I.C.: Rottapharm S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in S. Fruttuoso di Monza (Milano), via Valosa di Sopra n. 9.

Produttore: Rottapharm S.r.l. nel proprio stabilimento consortile sito in Monza (Milano).

Confezione autorizzata, codici, prezzo, classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, della legge n. 67/1988:

astuccio da 30 capsule a cessione regolata da 200 mg;

codice: 024605065 (in base 10) 0RGWD9 (in base 32);

prezzo: L. 21.000;

classe *a)*, con quota di partecipazione alla spesa da parte dell'assistito, nella misura del 50% e con decorrenza dal 1° giugno 1992.

Composizione: ogni capsula contiene: tiropramide cloridrato: mg 200; eccipienti: saccarosio mg 48,10, amido mg 8,51, acido stearico mg 0,21, gommalacca mg 54,93, talco mg 108,25; capsula di gelatina dura: testa: titanio biossido 1,33%, ossido di ferro giallo 0,65%, ossido di ferro rosso 0,06%, gelatina q.b. a 100,00%, corpo: titanio biossido 2%, gelatina q.b. a 100%.

Indicazioni terapeutiche: sindromi spastico-dolorose acute per esempio coliche epatobiliari, addominali di diversa natura, renali o ureterali. Spasmi e dolori addominali originati da discinesie gastrointestinali, litiasi biliare, colecistite, aderenze post-operatorie.

Regime di dispensazione: la vendita al pubblico è subordinata alla presentazione di ricetta medica.

Decorrenza di efficacia del decreto: 5 maggio 1992.

Decreto n. 314/1992 del 30 aprile 1992

Specialità medicinale: ACTRAPHANE 30/70 HM PENFILL 100 U.I./ML, ACTRAPHANE 10/90 HM PENFILL 100 U.I./ML, ACTRAPHANE 20/80 HM PENFILL 100 U.I./ML, ACTRAPHANE 40/60 HM PENFILL 100 U.I./ML e ACTRAPHANE 50/50 HM PENFILL 100 U.I./ML (nuove forme farmaceutiche di specialità medicinale già autorizzata).

Titolare A.I.C.: Novo Nordisk A.S. di Bagsvaerd (Danimarca), rappresentata in Italia dalla società Novo Nordisk farmaceutici S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via dell'Imbrecciato, 129, codice fiscale 03918040589.

Produttore: Novo Nordisk A.S. nello stabilimento sito in Bagsvaerd (Danimarca).

Confezioni autorizzate, codici, classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, della legge n. 67/1988:

a) 30/70 hM PENFILL - 5 tubofiale da 1,5 ml ml 100 u.i./ml

codice: 027563042 (in base 10) 0U9512 (in base 32);

prezzo: 24.000;

classe *a)*, ai sensi dell'art. 10, comma 2, del decreto-legge n. 463/1983, convertito nella legge n. 638/1983, non è dovuta alcuna spesa da parte dell'assistito;

b) 10/90 HM PENFILL - 5 tubofiale da 1,5 ml 100 u.i./ml;

codice: 027563055 (in base 10) 0U951H (in base 32);

prezzo: L. 24.000;

classe *a)*, ai sensi dell'art. 10, comma 2, del decreto-legge n. 463/1983 convertito nella legge n. 638/1983, non è dovuta alcuna spesa da parte dell'assistito;

c) 20/80 HM PENFILL - 5 tubofiale da 1,5 ml 100 u.i./ml;

codice: 027563067 (in base 10) 0U951V (in base 32);

prezzo: L. 24.000;

classe *a)*, si sensi dell'art. 10, comma 2, del decreto-legge n. 463/1983 convertito nella legge n. 638/1983, non è dovuta alcuna spesa da parte dell'assistito;

d) 40/60 HM PENFILL - 5 tubofiale da 1,5 ml 100 u.i./ml;

codice: 027563079 (in base 10) 0U9527 (in base 32);

prezzo: L. 24.000;

classe *a)*, si sensi dell'art. 10, comma 2, del decreto-legge n. 463/1983 convertito nella legge n. 638/1983, non è dovuta alcuna spesa da parte dell'assistito;

50/50 HM PENFILL - 5 tubofiale da 1,5 ml 100 u.i./ml

codice: 027563081 (in base 10) 0U9529 (in base 32)

prezzo: L. 24.000;

classe *a)*, si sensi dell'art. 10, comma 2, del decreto-legge n. 463/1983 convertito nella legge n. 638/1983, non è dovuta alcuna spesa da parte dell'assistito.

La prescrivibilità delle preparazioni, con onere a carico del Servizio sanitario nazionale, decorre dal 1° giugno 1992.

Composizione:

30/70 HM PENFILL 100 u.i./ml:

1 ml di sospensione a pH neutro contiene:

principio attivo: 100 u.i. di insulina umana monocomponente da DNA ricombinante (30 u.i. in soluzione e 70 u.i. come zinco insulina in sospensione); eccipienti: protamina solfato mg 0,25 ca., glicerolo mg 16, metacresolo mg 1,5, fenolo mg 0,65, sodio fosfato biidrato mg 2,4, acqua per preparazioni iniettabili q.b. a ml 1;

10/90 HM PENFILL:

1 ml di sospensione a pH neutro contiene:

principio attivo: 100 u.i. di insulina umana monocomponente da DNA ricombinante (10 u.i. in soluzione e 90 u.i. come zinco insulina in sospensione); eccipienti: protamina solfato mg 0,32 ca., glicerolo mg 16, metacresolo mg 1,5, fenolo mg 0,65, sodio fosfato biidrato mg 2,4, acqua per preparazioni iniettabili q.b. a ml 1;

20/80 HM PENFILL:

1 ml di sospensione a pH neutro contiene:

principio attivo: 100 u.i. di insulina umana monocomponente da DNA ricombinante (20 u.i. in soluzione e 80 u.i. come zinco insulina in sospensione); eccipienti: protamina solfato mg 0,28 ca., glicerolo mg 16, metacresolo mg 1,5, fenolo mg 0,65, sodio fosfato biidrato mg 2,4, acqua per preparazioni iniettabili q.b. a ml 1;

40/60 HM PENFILL:

1 ml di sospensione a pH neutro contiene:

principio attivo: 100 u.i. di insulina umana monocomponente da DNA ricombinante (40 u.i. in soluzione e 60 u.i. come zinco insulina in sospensione); eccipienti: protamina solfato mg 0,21 ca., glicerolo mg 16, metacresolo mg 1,5, fenolo mg 0,65, sodio fosfato biidrato mg 2,4, acqua per preparazioni iniettabili q.b. a ml 1;

50/50 HM PENFILL:

1 ml di sospensione a pH neutro contiene:

principio attivo: 100 u.i. di insulina umana monocomponente da DNA ricombinante (50 u.i. in soluzione e 50 u.i. come zinco insulina in sospensione); eccipienti: protamina solfato mg 0,18 ca., glicerolo mg 16, metacresolo mg 1,5, fenolo mg 0,65, sodio fosfato biidrato mg 2,4, acqua per preparazioni iniettabili q.b. a ml 1.

Indicazioni terapeutiche: terapia del diabete mellito insulino-dipendente.

L'uso dell'insulina umana monocomponente potrebbe essere di particolare utilità nelle seguenti evenienze: allergia all'insulina, lipoatrofia causata da insulina, insulino-resistenza di tipo immunologico e probabilmente nel diabete instabile.

Come tutte le insuline ritardo ACTRAPHANE HM non è in grado di sostituire l'insulina ad azione rapida nelle situazioni di emergenza.

Regime di dispensazione: la vendita al pubblico è subordinata alla presentazione di ricetta medica.

Decorrenza di efficacia del decreto: 5 maggio 1992.

Decreto n. 315/1992 del 30 aprile 1992

Specialità medicinale: «PROCORUM RETARD» (gallopamil) compresse da mg 100 (nuova forma farmaceutica di specialità medicinale già registrata).

Titolare A.I.C.: Knoll farmaceutici S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Milano, via Soperga 37/39, codice fiscale 00868480153.

Produttore: Knoll S.p.a. - Prodotti farmaceutici, nello stabilimento consortile sito in Muggiò, via Europa, 35.

Confezione autorizzata, codici, prezzo, classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, della legge n. 67/1988:

30 compresse da mg 100;

codice: 025811047 (in base 10) 0SMO37 (in base 32);

prezzo: L. 24.150;

classe *a)*, con quota di partecipazione alla spesa da parte dell'assistito, nella misura del 50% e con decorrenza dal: 1° giugno 1992.

Composizione: ogni compressa contiene: gallopamil cloridrato mg 100.000; eccipienti: sodio alginato mg 266,000, copolimero metacrilico mg 66,000 polivinilpirrolidone mg 14,000, cellulosa microgranulare mg 10,300, talco mg 4.800, magnesio stearato mg 4,000, titanio biossido mg 3,584, idrossipropilmetilcelulosa mg 2,800, polietilenglicole 400 mg 0,720, polietilenglicole 6000 mg 0,480, colorante E 172 mg 0,016.

Indicazioni terapeutiche: trattamento della cardiopatia ischemica (angina pectoris: angina da sforzo, angina a riposo compresa l'angina vasospastica di Prinzmetal e forme miste; angina post-infartuale).

Regime di dispensazione: la vendita al pubblico è subordinata alla presentazione di ricetta medica.

Decorrenza di efficacia del decreto: 5 maggio 1992.

Con decreti ministeriali di seguito elencati è stata concessa, alle condizioni appresso specificate, l'autorizzazione all'immissione in commercio di nuovi dosaggi delle sottoindicate specialità medicinali.

Decreto n. 262/1992 del 15 aprile 1992

Specialità medicinale: «OSFOLATO» (calcio folinato) nella forma capsule da mg 25 (nuovo dosaggio di specialità medicinale già autorizzata).

Titolare A.I.C.: Istituto Lusofarmaco d'Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Carnia n. 26, codice fiscale 00714810157.

Produttore: Società titolare dell'A.I.C. - Stabilimento sito in Milano, via Carnia n. 26.

Confezione autorizzata, codici, prezzo, classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, della legge n. 67/1988:

blister da 7 capsule × mg 25;

codice: 027398027 (in base 10) 0U43WC (in base 32);

prezzo: L. 15.050;

classe *a)*, con quota di partecipazione alla spesa da parte dell'assistito nella misura del 50% con decorrenza: 1° giugno 1992.

Composizione: ogni capsula contiene: calcio folinato pentaidrato (equivalente ad acido folinico mg 25) mg 31,77; eccipienti: metile p-idrossibenzoato mg 0,028; propile p-idrossibenzoato mg 0,028; magnesio stearato mg 0,35; lattosio mg 37,824.

Ogni capsula è costituita da: indigotina (E 132) mg 0,004; titanio biossido (E 171) mg 0,530; ferro ossido giallo (E 172) mg 0,039; gelatina mg 38,427.

Indicazioni terapeutiche: il preparato osfolato è indicato:

per la prevenzione ed il trattamento delle anemie da carenza di folati dovute ad aumentata richiesta o insufficiente apporto dietetico;

come antidoto e per il controllo degli effetti tossici provocati da metotrexato;

come antidoto specifico in caso di sovradosaggio di metotrexato.

Regime di dispensazione: la vendita al pubblico della specialità medicinale è subordinata alla presentazione di ricetta medica.

Decorrenza di efficacia del decreto: 5 maggio 1992.

Decreto n. 307/1992 del 30 aprile 1992

Specialità medicinale: «PROVENAL DUE F» (glucuronilglucosaminglicano solfato) capsule da 250 ULS e fiale da 600 ULS (nuovi dosaggi di specialità medicinale già registrata).

Titolare A.I.C.: Pulitzer italiana S.r.l., con sede e domicilio fiscale in Roma, via Tiburtina, 1004, codice fiscale 03589790587.

Produttore: Pulitzer italiana S.r.l. - Stabilimento consortile sito in Roma, via Tiburtina, 1004.

Incapsulamento della forma capsule: R.P. Scherer S.p.a., stabilimento sito in Aprilia (Latina).

Confezioni autorizzate, codici, prezzo, classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, legge n. 67/1988:

1) 50 capsule da 250 ULS:
codice: 023707108 (in base 10) 0QMHH4 (in base 32);
prezzo: L. 54.050;
classe *a)*, con quota di partecipazione alla spesa da parte dell'assistito nella misura del 50%, con applicazione del disposto dell'art. 6 del decreto ministeriale 7 marzo 1985 (supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 71 del 23 marzo 1985) e con decorrenza: 1° giugno 1992;

2) 10 fiale uso i.m. da 600 ULS × ml 3:
codice: 023870710 (in base 10) 0QMHH6 (in base 32);
prezzo: L. 31.200;
classe *a)*, con quota di partecipazione alla spesa da parte dell'assistito nella misura del 50%, con applicazione del disposto dell'art. 6 del decreto ministeriale 7 marzo 1985 (Supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 71 del 23 marzo 1985) e con decorrenza: 1° giugno 1992.

Composizione: ogni capsula da 250 ULS contiene: principio attivo: glucuronilglusaminglicano solfato ULS 250; eccipienti: sodio laurilsolfato F.U. mg 1,8, silice precipitata F.U. mg 2,8, olio vegetale F.U. mg 85,4.

Composizione dell'involucro: gelatina F.U. mg 50, glicerolo F.U. mg 19, sodio p-ossibenzoato di etile (E 215) mg 0,2, sodio p-ossibenzoato di propile (E 217) mg 0,1, ferro ossido marrone (E 172) mg 0,03, ferro ossido giallo (E 172) mg 0,5.

Una fiala per uso i.m. contiene: principio attivo: glucuronilglucosanglicano solfato ULS 600; eccipienti: sodio cloruro F.U. mg 27; acqua p. p.i. F.U. q.b. a ml 3.

Indicazioni terapeutiche: patologia vascolare con rischio trombotico.

Regime di dispensazione: la vendita al pubblico della specialità medicinale è subordinata alla presentazione di ricetta medica.

Decorrenza di efficacia del decreto: 5 maggio 1992.

Decreto n. 311/1992 del 30 aprile 1992

Specialità medicinale: «TEMETEX» (diflucortolone valerianato) nelle forme «TEMETEX R FORTE» g 20 di pomata allo 0,3% e g 20 di unguento allo 0,3% (nuovi dosaggi di specialità medicinale già registrata).

Titolare A.I.C.: Roche S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Milano, piazza Durante, 11, codice fiscale 00747170157.

Produttore: la società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento consortile sito in Milano, piazza Durante, 11.

Confezioni autorizzate, codici, prezzi, classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, della legge n. 67/1988:

1) tubo da g 20 di pomata tipo forte allo 0,3%:
codice: 023682115 (in base 10) 0QLR23 (in base 32):
prezzo: L. 14.750;
classe *a)*, con quota di partecipazione alla spesa da parte dell'assistito nella misura del 50% e con decorrenza dal: 1° giugno 1992;

2) tubo da g 20 di unguento tipo Forte allo 0,3%:
codice: 023682139 (in base 10) 0QLR2V (in base 32):
prezzo: L. 14.750;
classe *a)*, con quota di partecipazione alla spesa da parte dell'assistito nella misura del 50% e con decorrenza dal: 1° giugno 1992.

Composizione:

100 g di pomata allo 0,3% contengono: principio attivo: diflucortolone valerianato g 0,3; eccipienti: cera bianca g 4, paraffina liquida g 23,7, vaselina bianca g 35, Dehymuls E g 7, acqua depurata q.b. a g 100;

100 g di unguento allo 0,3% contengono: principio attivo: diflucortolone valerianato g 0,3; eccipienti: paraffina liquida g 26,7, vaselina bianca g 45,0, lunacera M g 15,0, olio di ricino idrogenato g 3,0.

Indicazioni terapeutiche: placche localizzate resistenti di: psoriasi, lichenificazione, lupus eritematoso discoide, lichen ipertrofico. Cicatrici ipertrofiche.

Regime di dispensazione: la vendita al pubblico della specialità medicinale è subordinata alla presentazione di ricetta medica.

Decorrenza di efficacia del decreto: 5 maggio 1992.

Con i decreti ministeriali di seguito elencati è stata concessa, alle condizioni appresso specificate, l'autorizzazione all'immissione in commercio di nuove confezioni delle sottoindicate specialità medicinali.

Decreto n. 268/1992 del 16 aprile 1992

Specialità medicinale: «DIPRIVAN» (propofol) nella confezione flacone × ml 100 di emulsione iniettabile uso e.v. (nuova confezione di specialità medicinale già registrata).

Titolare A.I.C.: ICI Italia S.p.a. - ICI Pharma divisione farmaceutici, con sede e domicilio fiscale in Milano, viale Isonzo, 25, codice fiscale 00735390155.

Confezione autorizzata, codici, prezzo, classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, della legge n. 67/1988:

flacone da ml 100 (10 mg/ml) di emulsione iniettabile uso e.v.;

codice: 026114037 (in base 10) 0SWXZP (in base 32);

prezzo: L. 73.800;

classe: *b)*.

Indicazioni terapeutiche: induzione e mantenimento dell'anestesia generale. Sedazione di pazienti in corso di terapia intensiva: per questa indicazione l'uso del prodotto deve essere limitato tassativamente al trattamento di pazienti adulti.

Regime di dispensazione: la vendita al pubblico della specialità medicinale è vietata, trattandosi di prodotto il cui uso è riservato agli ospedali e case di cura.

Decorrenza di efficacia del decreto: 5 maggio 1992.

Decreto n. 343/1992 del 30 aprile 1992

Specialità medicinale: «METAMUCIL», forma INSTANT MIX POLVERE, che assume ora la denominazione INSTANT MIX POLVERE AL LIMONE.

Titolare A.I.C.: Richardson GmbH di Gross - Geran (Germania) rappresentata in Italia dalla società Procter & Gamble Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Pomezia (Roma), via Ardeatina, 100, codice fiscale 00439220583.

Confezioni autorizzate, codici, prezzi, classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, della legge n. 67/1988:

a) 4 bustine di Instant Mix al limone:
codice: 024399141 (in base 10) 0R8M95 (in base 32);
classe: *c)*;

b) 100 bustine di Instant Mix al limone:
codice: 024399154 (in base 10) 0R8M9L (in base 32);
classe: *c)*.

Indicazioni terapeutiche: stitichezza.

Regime di dispensazione: la vendita al pubblico delle confezioni di cui trattasi non è subordinata a presentazione di ricetta medica.

Decorrenza di efficacia del decreto: 5 maggio 1992.

92A2017

Revoche di registrazioni di presidi sanitari

Con decreto ministeriale 7 gennaio 1992 è stata revocata, la registrazione, concessa con il decreto ministeriale in data 25 ottobre 1982 alla impresa Rhone Poulenc Agro S.p.a., con sede in Torino, via Pio Foà, 65, del presidio sanitario denominato Zeaclon già registrato al n. 5000.

Con decreto ministeriale 7 gennaio 1992 è stata revocata, su rinuncia la registrazione, concessa con il decreto ministeriale in data 10 febbraio 1983 alla impresa Kollant S.p.a., con sede in Padova, Galleria Trieste, 5, del presidio sanitario denominato Zinekol già registrato al n. 5227.

Con decreto ministeriale 7 gennaio 1992 è stata revocata, la registrazione, concessa con il decreto ministeriale in data 27 marzo 1981 alla impresa Bimex S.a.s., con sede in Isola Vicentina (Vicenza), via Cogolla, 5, del presidio sanitario denominato Selevit già registrato al n. 4226.

Con decreto ministeriale 7 gennaio 1992 è stata revocata, la registrazione, concessa con il decreto ministeriale in data 16 aprile 1987 alla impresa Industrialchimica di Castello Bruno, con sede in Maserà (Padova), via Lion, 9, del presidio sanitario denominato Lumagril già registrato al n. 7045.

Con decreto ministeriale 7 gennaio 1992 è stata revocata, la registrazione, concessa con il decreto ministeriale in data 27 novembre 1982 alla impresa Dow Elanco Italia, con sede in Ozzano Emilia (Bologna), via della Chimica, 3, del presidio sanitario denominato Astiren 50 già registrato al n. 5047.

Con decreto ministeriale 7 gennaio 1992 è stata revocata, la registrazione, concessa con il decreto ministeriale in data 16 maggio 1985 alla impresa Agrico S.r.l., con sede in Bologna, viale Masini, 22, del presidio sanitario denominato Etossichina già registrato al n. 6423.

Con decreto ministeriale 7 gennaio 1992 è stata revocata, la registrazione, concessa con il decreto ministeriale in data 19 giugno 1980 alla impresa Aziende Agrarie Trento Fitofarmaci, con sede in Bologna, via Allende, 4, del presidio sanitario denominato Fitolin già registrato al n. 3857.

Con decreto ministeriale 7 gennaio 1992 è stata revocata, la registrazione, concessa con il decreto ministeriale in data 6 dicembre 1983 alla impresa Biolchim S.r.l., con sede in Medicina (Bologna), via S. Carlo, 130, del presidio sanitario denominato Biomite già registrato al n. 5595.

Con decreto ministeriale 24 gennaio 1992 è stata revocata, la registrazione, concessa con il decreto ministeriale in data 9 marzo 1988 alla impresa Chemia S.p.a., con sede in S. Agostino (Ferrara), s.s. 255, km 46, del presidio sanitario denominato Formion già registrato al n. 7432.

Con decreto ministeriale 26 febbraio 1992 è stata revocata, a seguito di rinuncia, l'autorizzazione alla produzione di presidi sanitari nello stabilimento ubicato in Livorno, via Galvani, 34, dell'impresa Dow Elanco Italia S.p.a., con sede in Ozzano Emilia (Bologna), via della Chimica, 3, concessa con i decreti ministeriali 23 febbraio 1973, 17 febbraio 1981, 22 dicembre 1982 e 25 gennaio 1986.

Con decreto ministeriale 26 febbraio 1992 è stata revocata, la registrazione, concessa con il decreto ministeriale in data 24 settembre 1982 alla impresa Chemia S.p.a., con sede in S. Agostino (Ferrara), s.s. 255, km 46, del presidio sanitario denominato Tiorog - P.B. già registrato al n. 4912.

Con decreto ministeriale 16 marzo 1992 è stata revocata, la registrazione, concessa con il decreto ministeriale in data 29 ottobre 1986 alla impresa Rhone Poulenc Agro S.p.a., con sede in Torino, via Pio Foà, 65, del presidio sanitario denominato Herbidal - Mais LD già registrato al n. 6807.

Con decreto ministeriale 16 marzo 1992 è stata revocata, la registrazione, concessa con il decreto ministeriale in data 14 luglio 1983 alla impresa Dow Elanco S.r.l., con sede in Ozzano Emilia (Bologna), via della Chimica, 3, del presidio sanitario denominato Notaret già registrato al n. 5437.

Con decreto ministeriale 16 marzo 1992 è stata revocata, la registrazione, concessa con il decreto ministeriale in data 5 febbraio 1982 alla impresa Dow Elanco Italia S.r.l., con sede in Ozzano Emilia (Bologna), via della Chimica, 3, del presidio sanitario denominato Fungidal già registrato al n. 4646.

Con decreto ministeriale 16 marzo 1992 è stata revocata, la registrazione, concessa con il decreto ministeriale in data 18 marzo 1977 alla impresa Bimex S.a.s., con sede in Isola Vicentina (Vicenza), via Cogolla, 5, del presidio sanitario denominato Zeamina P già registrato al n. 2488.

Con decreto ministeriale 16 marzo 1992 è stata revocata, la registrazione, concessa con il decreto ministeriale in data 17 marzo 1987 alla impresa Sipcam S.p.a., con sede in Milano, via Gian Galeazzo, 3, del presidio sanitario denominato Clortosip 5P già registrato al n. 7012.

Con decreto ministeriale 16 marzo 1992 è stata revocata, la registrazione, concessa con il decreto ministeriale in data 4 giugno 1986 alla impresa Sipcam S.p.a., con sede in Milano, via Gian Galeazzo, 3, del presidio sanitario denominato Cloxanil già registrato al n. 6717.

Con decreto ministeriale 16 marzo 1992 è stata revocata, la registrazione, concessa con il decreto ministeriale in data 25 ottobre 1982 1981 alla impresa Sipcam S.p.a., con sede in Milano, via Gian Galeazzo, 3, del presidio sanitario denominato Frumidor D già registrato al n. 4985.

Con decreto ministeriale 16 marzo 1992 è stata revocata l'autorizzazione concernente la produzione e il commercio dei presidi sanitari sottoelencati registrati ai numeri e con i decreti accanto a ciascuno indicati a nome dell'impresa Rhone Poulenc Agro S.p.a., con sede in Torino, via Pio Foà, 65:

1) Cuprothex D 40-20	n.	1474	30- 4-1974
2) Cuprothex D 60-15	»	1484	30- 4-1974
3) R6 Erresei Sistem DAC 44/16	»	5822	27- 3-1984
4) R6 Erresei Sistem DAC 51 16	»	5820	27- 3-1984
5) R6 Erresei Sistem DAC 51/16 Blu	»	5935	26- 7-1984
6) R6 Erresei Sistem DAC 44 16 Blu	»	6047	12- 9-1984
7) R6 Erresei Sistem DAC 44/8	»	5821	27- 3-1984
8) R6 Erresei Sistem DAC 44/8 Blu	»	5934	26- 7-1984
9) R6 Erresei Sistem DAC 44 12 Blu	»	6377	6- 5-1985
10) Bendac	»	6723	4- 6-1986
11) Dacoben	»	6806	29-10-1986
12) Fumon	»	6785	1-10-1986

Con decreto ministeriale 16 marzo 1992 è stata revocata, la registrazione, concessa con il decreto ministeriale in data 26 febbraio 1972 alla impresa Roussel Hoechst Agrovet S.p.a., con sede in Milano, piazzale Turr, 5, del presidio sanitario denominato Afalon già registrato al n. 0505.

Con decreto ministeriale 16 marzo 1992 è stata revocata, la registrazione, concessa con il decreto ministeriale in data 25 maggio 1981 alla impresa Enichem Agricoltura, con sede in Palermo, via R. Settimo, 55, del presidio sanitario denominato Zeaclor già registrato al n. 4314.

Con decreto ministeriale 16 marzo 1992 è stata revocata, la registrazione, concessa con il decreto ministeriale in data 6 aprile 1984 alla impresa Cosmofit, con sede in Torino, largo Moncalvo, 18, del presidio sanitario denominato Good - 75 già registrato al n. 5870.

Con decreto ministeriale 16 marzo 1992 è stata revocata, la registrazione, concessa con il decreto ministeriale in data 2 luglio 1975 alla impresa Cerac S.r.l., con sede in Bologna, via Marconi, 28, del presidio sanitario denominato Razin 6020 - C già registrato al n. 1948.

Con decreto ministeriale 16 marzo 1992 è stata revocata, la registrazione, concessa con il decreto ministeriale in data 14 gennaio 1980 alla impresa Alghemar, con sede in Roma, via Guerrieri, 15, del presidio sanitario denominato Cuprozin già registrato al n. 3469.

Con decreto ministeriale 16 marzo 1992 è stata revocata, la registrazione, concessa con il decreto ministeriale in data 5 novembre 1975 alla impresa Agronova S.p.a., con sede in Bologna, via Massarenti, 221/6, del presidio sanitario denominato Novazina già registrato al n. 1616.

92A1998

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**

— **presso le Concessionarie speciali di:**
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;

— **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1992

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1992
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1992 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1992

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
	- annuale	L. 330.000
	- semestrale	L. 180.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
	- annuale	L. 60.000
	- semestrale	L. 42.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
	- annuale	L. 185.000
	- semestrale	L. 100.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
	- annuale	L. 60.000
	- semestrale	L. 42.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	- annuale	L. 185.000
	- semestrale	L. 100.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:		
	- annuale	L. 635.000
	- semestrale	L. 350.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 80.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1992.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.400
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni sedici pagine o frazione	L. 1.200
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 115.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 75.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1992
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 295.000
Abbonamento semestrale	L. 180.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

* 4 1 1 1 0 0 1 0 3 0 9 2 *

L. 1.200